

*1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 142° — Numero 36

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

---

*PARTE PRIMA*

**Roma - Mercoledì, 19 settembre 2001**

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 645. Ordinanza del tribunale di Milano del 21 dicembre 2001.

**Diritti di autore - Tutela penale - Vendita di supporti (musicassette) illegalmente riprodotti in quanto privi del contrassegno della Società italiana autori ed editori (SIAE) - Carezza di una disciplina delle modalità di apposizione del contrassegno SIAE - Questione riproposta a seguito di restituzione atti ordinata dalla Corte costituzionale.**

- Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, primo comma, lett. c), come introdotto dal d.lgs. 16 novembre 1994, n. 285. ....

Pag. 7

N. 646. Ordinanza della commissione tributaria regionale di Venezia del 25 gennaio 2001.

**Successioni e donazioni (imposta sulle) - Privilegio speciale sugli immobili caduti in successione, a favore dell'Amministrazione finanziaria, per le somme dovute per il pagamento dell'imposta medesima - Onere per quest'ultima di iscrizione del privilegio nei registri immobiliari ed operatività dello stesso solo dopo l'iscrizione - Mancata previsione - Irragionevole trattamento di favore per l'Amministrazione finanziaria, con lesione del principio di buona fede dell'acquirente dell'immobile non posto in condizione di conoscere l'esistenza del privilegio - Violazione del diritto di difesa e del principio di tutela giurisdizionale - Incidenza sul principio di capacità contributiva.**

- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 41.

- Costituzione, artt. 3, 24, 53 e 113 .....

» 9

N. 647. Ordinanza del tribunale per i minorenni di L'Aquila del 30 maggio 2001.

**Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidamento preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.**

- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, primo e secondo comma, art. 22, 23 e 25, e successive modif.; legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 37-bis, e 35, comma 4.

- Costituzione, art. 3 .....

» 12

N. 648. Ordinanza del tribunale per i minorenni di L'Aquila del 30 maggio 2001.

**Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidamento preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.**

- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, primo e secondo comma, art. 22, 23 e 25, e successive modif.; legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 37-bis, e 35, comma 4.

- Costituzione, art. 3 .....

» 17

N. 649. Ordinanza del tribunale per i minorenni di L'Aquila del 30 maggio 2001.

**Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidato preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.**

- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, primo e secondo comma, art. 22, 23 e 25, e successive modif.; legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 37-bis, e 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3 .....

Pag. 18

N. 650. Ordinanza del pretore di Bolzano del 9 luglio 1997.

**Previdenza e assistenza sociale - Contributi di previdenza e assistenza sociale, a carico dei lavoratori, versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime - Esclusione dalla base imponibile contributiva - Incidenza sul principio di solidarietà sociale - Ingiustificato trattamento di privilegio rispetto alla disciplina dei contributi relativi alla previdenza complementare conseguente alle sentenze della Corte costituzionale nn. 427/1990 e 421/1995 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.**

- D.L. 1º marzo 1985, n. 44, art. 1, quarto comma, convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155.
- Costituzione, artt. 2, 3, e 38, secondo comma .....

» 19

N. 651. Ordinanza del tribunale di Lucca del 1º giugno 2001.

**Previdenza e assistenza sociale - Diritto all'assegno d'invalidità - Studenti maggiorenni invalidi parziali frequentanti un regolare corso di studi - Condizione - Iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio - Incidenza su diritto fondamentale della persona del disabile all'accrescimento culturale e professionale conseguente alla frequenza scolastica - Illegittima coazione sulla volontà del disabile costretto alla ricerca ed accettazione, nel periodo scolastico, di un'attività lavorativa, con possibile ulteriore pregiudizio delle condizioni psico-fisiche - Incidenza sul diritto alla salute, sul principio di protezione della gioventù, sul diritto al raggiungimento dei più alti gradi di studi nonché sulla garanzia previdenziale.**

- Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, primo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3, 31, 32, 34 e 38 .....

» 22

N. 652. Ordinanza del tribunale di Brescia del 28 maggio 2001.

**Lavoro (tutela del) - Lavoratrici madri - Assenza facoltativa non retribuita finalizzata all'assistenza di figlio minore, di età superiore a tre anni, portatore di handicap - Esclusione dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto alla disciplina dell'assenza facoltativa per precedente maternità, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 106/1980 non estensibile alla fattispecie - Violazioni del principio di tutela della madre e del bambino nonché di tutela della lavoratrice madre.**

- Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 31 e 37 .....

» 25

N. 653. Ordinanza del tribunale di Milano del 9 maggio 2001.

**Reato in genere - Prescrizione - Sospensione del corso della prescrizione - Mancata previsione nel caso in cui il rinvio del procedimento sia imposto da un legittimo impedimento a comparire dell'imputato (nella specie, in stato di detenzione all'estero) - Lesione del principio di ragionevolezza - Incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale - Contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge.**

- Cod. pen., art. 159.
- Costituzione, artt. 3, 25, 111 e 112 .....

Pag. 27

N. 654. Ordinanza del tribunale di Pordenone del 31 maggio 1999.

**Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - «Quote latte» - Disposizioni di legge emanate in materia - Previsione, per i periodi di produzione lattiera dal 1995-1996 al 1998-1999 compresi, della possibilità per l'AIMA di determinare, ora per allora, i quantitativi individuali di riferimento e di esigere, tramite i primi acquirenti, i relativi prelievi supplementari - Incidenza sul principio di libertà d'iniziativa economica privata, per la quantificazione retroattiva dei limiti alla produzione - Violazione del principio di legalità, per l'introduzione retroattiva di sanzione amministrativa non giustificata da motivi di estrema necessità - Contrasto con il principio d'imparzialità e buon andamento della P.A., per l'imposizione «a posteriori» della programmazione nel settore - Violazione del principio di capacità contributiva, in considerazione della indipendenza del reddito del produttore dalla eccedenza della produzione.**

- D.L. 1º dicembre 1997, n. 411, convertito, con modif. nella legge 27 gennaio 1998, n. 5; d.l. 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modif. nella legge 27 aprile 1999, n. 118.
- Costituzione, artt. 25, 41, 53 e 97 .....

» 31

N. 655. Ordinanza del tribunale di Savona del 16 maggio 2001.

**Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato - Termine di decadenza di giorni sette, decorrenti dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dalla notifica al difensore dell'avviso di udienza - Lesione del diritto di difesa.**

- Cod. proc. pen. art. 458, comma 1.
- Costituzione, art. 24, secondo comma .....

» 35

N. 656. Ordinanza del tribunale di Vicenza del 13 marzo 2001.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione emanato dal prefetto - Carattere automatico del provvedimento, con esclusione di qualsivoglia valutazione discrezionale della situazione personale dello straniero - Contrasto con i principî costituzionali di solidarietà - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione dei diritti alla retribuzione e alla stabilità del posto di lavoro.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, e 35 .....

» 38

N. 657. Ordinanza del tribunale di Vicenza del 13 marzo 2001.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione emanato dal prefetto - Carattere automatico del provvedimento, con esclusione di qualsivoglia valutazione discrezionale della situazione personale dello straniero - Contrasto con i principî costituzionali di solidarietà - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione dei diritti alla retribuzione e alla stabilità del posto di lavoro.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, e 35 .....

» 40

N. 658. Ordinanza del tribunale di Gorizia del 24 maggio 2001.

**Previdenza e assistenza sociale - Disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali - Inapplicabilità, stabilita con norma innovativa, autoqualificata interpretativa, ai contratti di formazione e lavoro - Lesione dei principî di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché di certezza del diritto e di affidamento del cittadino - Incidenza sulla funzione giurisdizionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 155/1990, 376/1995, 211/1997, 229/1999 e 416/1999.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 5.
- Costituzione, art. 3 .....

Pag. 40

N. 659. Ordinanza del tribunale di Saluzzo del 27 febbraio 2001.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Diritto del pubblico ministero di intervenire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato, esprimendo consenso o dissenso motivato, nonché effettuando autonoma richiesta di integrazione probatoria - Mancata previsione - Mancata previsione, altresì, del potere del giudice di decidere sull'ammissibilità della richiesta medesima - Contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Lesione del principio secondo cui ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.**

- Cod. proc. pen., art. 438.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 111 .....

» 43

N. 660. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Piacenza del 19 febbraio 2001.

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Controversie relative ai contributi consortili - Devoluzione al tribunale, anziché alle commissioni tributarie - Irragionevolezza - Contrasto con i principî della legge di delega (art. 30, lett. a, legge n. 413/1991) che attribuiscono le controversie sui tributi locali alla giurisdizione delle commissioni tributarie - Incidenza sul diritto di difesa, attese le maggiori spese, lungaggini e tecnicismi procedurali del processo dinanzi al giudice ordinario rispetto al processo tributario - Incidenza sul principio di tutela giurisdizionale.**

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 3, 24, 76, 77, 111 e 113 .....

» 44

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 645

*Ordinanza emessa il 21 dicembre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 luglio 2001)  
dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Libera Mirco Antonio*

**Diritti di autore - Tutela penale - Vendita di supporti (musicassette) illegalmente riprodotti in quanto privi del contrassegno della Società italiana autori ed editori (SIAE) - Carenza di una disciplina delle modalità di apposizione del contrassegno SIAE - Questione riproposta a seguito di restituzione atti ordinata dalla Corte costituzionale.**

– Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, primo comma, lett. c), come introdotto dal d.lgs. 16 novembre 1994, n. 285.

## IL TRIBUNALE

Letta l'ordinanza emessa dalla Corte costituzionale in data 4 dicembre 2000;

Considerato che l'art. 181-bis, primo comma della legge 22 aprile 1941, n. 633, quale introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, statuisce che debba essere la S.I.A.E. ad apporre un contrassegno su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, il quale rechi la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro, stabilendo altresì che analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 possa essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi tra la S.I.A.E. e le associazioni delle categorie interessate;

Considerato anche che l'art. 181-bis, quarto comma, della legge n. 633/41, sempre quale risultante dal recente intervento normativo, prevede vuoi che debba essere un successivo regolamento di esecuzione da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri a disciplinare i tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno S.I.A.E. nei termini più idonei a consentire la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere, vuoi che fino all'emanazione del citato regolamento debba persistere l'operatività del sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente;

Dato atto che, ad opinione del giudice, in virtù dell'esame (di cui si è dato conto nell'ordinanza già emessa di rimessione degli atti alla Corte costituzionale) dell'intera impalcatura normativa attinente alla tutela del diritto d'autore, quale progressivamente venutasi a formare in seguito ai vari interventi legislativi succedutisi negli anni, la disposizione applicabile nel presente procedimento in relazione alla fattispecie di cui al capo a) è quella contemplata dall'art. 171-ter, lettera c) della legge n. 633/41, come introdotta dal decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685;

Ritenuto che detta disposizione consista in una mera riproposizione del dettato dell'art. 2 del decreto legge n. 9 del 26 gennaio 1987, convertito con modificazioni nella legge n. 121 del 27 marzo 1987;

Dato altresì atto che il tenore letterale dell'art. 171-ter, lettera c) del decreto legislativo n. 685 del 16 novembre 1994, come visto reiterativo del dettato dell'art. 2 della legge 121/1987, era il seguente: «È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla S.I.A.E. ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione»;

Rilevato che l'art. 171-ter lettera d) della legge n. 633/41, quale introdotto dalla legge n. 248 del 18 agosto 2000, e che si riferisce, tra le altre, alla fattispecie di illecito, della quale qui si discute, di messa in vendita di musicassette prive del timbro S.I.A.E., non vede mutato in modo rilevante il proprio tenore letterale rispetto alla disposizione del 1994, meramente ripropositiva di quella del 1987, assoggettando a sanzione penale la messa in vendita — prive del contrassegno S.I.A.E. — di videocassette, di musicassette o di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale sia prescritta, ai sensi della stessa legge n. 633/41, l'apposizione di tale contrassegno da parte del detto ente pubblico;

Dato atto che sia considerando il tenore letterale della disposizione, specificamente quanto al precetto, sia considerando il suo profilo sanzionatorio (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da cinque a trenta milioni), la normativa attualmente vigente non è, in relazione alla fattispecie di messa in vendita dei beni sopra indicati, più favorevole rispetto a quella vigente all'epoca della realizzazione dei fatti per cui è processo;

Rilevato pertanto che è quest'ultima quella allo stato applicabile;

Considerato che lo scrivente ha creduto di individuare, nella disciplina previgente rispetto a quella introdotta dalla citata legge n. 248/2000, per le ragioni esposte con l'ordinanza di iniziale rimessione degli atti alla Consulta, l'inderogabile necessità che fosse, all'epoca di detta rimessione degli atti, la legge n. 633/41, o comunque il successivo regolamento di esecuzione (n. 1369/42), o in ogni caso altro atto avente rilevanza giuridica, eventualmente anche pattizio ma specificamente contemplato da tali fonti normative, a disciplinare le modalità di apposizione del timbro S.I.A.E. su musicassette, videocassette ed altri supporti, presupposto essenziale, questo, e quindi elemento costitutivo del reato, di messa in vendita di musicassette e/o videocassette prive del timbro in parola;

Considerato anche che questo giudice ha ritenuto esistente sul punto testè indicato, sempre per le ragioni svolte nell'ordinanza ora menzionata, e sempre all'epoca della rimessione della questione alla Consulta fra, sul punto particolare delle modalità dell'apposizione del timbro S.I.A.E. su musicassette e videocassette, un vuoto normativo non colmabile (e che nella pratica invece ad avviso di questo giudice è stato colmato) mediante attività ermeneutica posta in essere da organi giurisdicenti;

Ritenuto pertanto che la questione di legittimità costituzionale sollevata non trovi tuttora, con l'entrata in vigore dell'impianto normativo testè indicato, dell'agosto 2000, soluzione, atteso che in effetti, sempre per le ragioni articolatamente indicate nell'ordinanza di iniziale rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per quello che concerneva in particolare i supporti per la cui detenzione è processo (detenzione realizzatasi non per uso personale ma per fine di lucro, trattandosi di beni offerti in vendita), alla data di consumazione dell'illecito addebitato al capo a) un «sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno» non poteva reputarsi compiutamente esistente, risultando in tal modo assente, seppur prevista con l'espressione, adottata dal citato art. 181-ter, «ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione», la disciplina normativa di un elemento costitutivo dell'illecito testè menzionato;

Reputato anzi che proprio l'attuale previsione, ad opera del legislatore (previsione inesistente nell'art. 2 della legge n. 121/1987 il cui tenore è stato, come ripetutamente detto, ripreso letteralmente dal decreto legislativo n. 685/1994), della regolamentazione delle concrete modalità di apposizione del timbro S.I.A.E. con successivo regolamento governativo, nonché la fissazione, con legge (art. 181-bis, quinto comma, nella attuale formulazione) di criteri in ogni caso inderogabili che devono caratterizzare il contrassegno in questione, siano elementi dimostrativi dell'assenza, al momento di emanazione della nuova normativa, di un regolamento atto a disciplinare in modo esauriente le attività di apposizione del timbro su tutti i supporti producibili nell'attuale realtà tecnologica (realtà tecnologica diversa da quella che contraddistingueva l'epoca, il 1941, in cui la legge sul diritto d'autore è stata promulgata, e l'epoca, il 1942, in cui è stato emanato il relativo regolamento di attuazione, cioè il citato regolamento n. 1369);

Ritenuto di dover quindi nuovamente rimettere gli atti alla Corte costituzionale, in relazione alla questione sollevata con il precedente provvedimento di rimessione di detti atti alla Corte stessa, ed in forza dei medesimi motivi svolti in tale provvedimento;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, terzo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87, e ritenuta la permanenza della questione già sollevata affini della decisione nel presente procedimento;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa, a cura della cancelleria, notifica della presente ordinanza e di quella, sempre di rimessione degli atti alla Consulta, precedentemente emessa nel presente procedimento, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché previa comunicazione dei provvedimenti medesimi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Milano, addì 21 dicembre 2000

*Il giudice:* MONTINGELLI

N. 646

*Ordinanza emessa il 25 gennaio 2001 dalla commissione tributaria regionale di Venezia sul ricorso proposto da concessionario di Venezia GE.RI.CO. S.p.a. contro Calderan Giorgia ed altro*

**Successioni e donazioni (imposta sulle) - Privilegio speciale sugli immobili caduti in successione, a favore dell'Amministrazione finanziaria, per le somme dovute per il pagamento dell'imposta medesima - Onere per quest'ultima di iscrizione del privilegio nei registri immobiliari ed operatività dello stesso solo dopo l'iscrizione - Mancata previsione - Irragionevole trattamento di favore per l'Amministrazione finanziaria, con lesione del principio di buona fede dell'acquirente dell'immobile non posto in condizione di conoscere l'esistenza del privilegio - Violazione del diritto di difesa e del principio di tutela giurisdizionale - Incidenza sul principio di capacità contributiva.**

- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 41.
- Costituzione, artt. 3, 24, 53 e 113.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello R.G. Appelli 2549/99 depositato il 28 luglio 1999 avverso la sentenza n. 147/12/97 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Venezia da: concessionario di Venezia GE.RI.CO. S.p.a.; controparti: Calderan Giorgia residente a Venezia (VE) in Lido via Marcantonio Bragadin n. 18; difeso da: Nava Alessandra residente a Treviso (TV) in viale Luzzati 60/A. Presente appello incidentale proposto da: Calderan Giorgia e dall'ufficio entrate Venezia I. Atti impugnati: intimazione n. 464140/96 — Registro;

Nel 1993 la sig.na Calderan Giorgia, residente in Venezia Lido, acquistava un appartamento dai sigg. Gorza Anna Maria, Graffi Stefano e Andrea, i quali l'avevano ereditato nel 1992 da Graffi Umberto.

Con «avviso d'intimazione» notificato il 28 maggio 1996 l'ufficio del registro di Venezia intimava alla sig.na Calderan il pagamento di L. 217.280.435 a titolo d'imposta di successione dovuta dagli eredi del Graffi Umberto, che non l'avevano mai pagata.

La contribuente presentava ricorso alla commissione tributaria provinciale di Venezia (sez. 12<sup>a</sup>) eccependo in via preliminare l'illegittimità costituzionale dell'art. 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 sul quale era basata la pretesa erariale, quindi l'illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione, per assenza dei presupposti e per la mancata previa escussione del debitore dell'imposta, ed infine per illegittimità dell'intimazione per omissione dell'atto impositivo.

La commissione provinciale, accertato che in data 15 novembre 1995 risultava depositata in c/c presso il Banco Ambrosiano Veneto da parte degli eredi Graffi la somma di L. 235.035.501, come dimostrato dalla ricorrente, somma più che sufficiente al pagamento dell'intera imposta di successione, con sentenza n. 147 in data 16 ottobre 1997 accoglieva il ricorso, ritenendo non assolto l'obbligo di previa escussione degli eredi.

Avverso la citata sentenza propone appello la GE.RI.CO S.p.a., concessionaria per la riscossione dei pubblici tributi, eccependo:

- 1) di aver provveduto a pignoramento mobiliare presso l'abitazione degli eredi per L. 21.600.000, beni che tuttavia rimanevano invenduti;
- 2) di aver richiesto in via stragiudiziale informazioni patrimoniali sull'asse ereditario del Graffi al Banco Ambrosiano che ad altre Società, peraltro senza esito;
- 3) avvicinandosi il termine di decadenza del privilegio di cui all'art. 41 del decreto legislativo 346/1990 ha ritenuto di dover notificare l'avviso di mora alla Calderan, acquirente dell'immobile gravato dal privilegio di cui sopra;
- 4) secondo la Cassazione — occupatasi del privilegio, del tutto analogo a quello di cui trattasi, di cui all'art. 28 della legge sull'INVIM — ha sancito che l'aggressione dei beni gravati da privilegio non è condizionata alla preventiva escussione del debitore d'imposta.

Si costituisce in giudizio con appello incidentale contro la sentenza n. 147 anche l'ufficio delle entrate di Venezia, che ricalca le argomentazioni già prodotte dalla Concessionaria GERICO, evidenziando peraltro che il Banco Ambrosiano Veneto aveva dichiarato l'insussistenza di c/c intestati agli eredi in quanto il de cuius era debitore nei confronti della banca stessa per saldi passivi di altri c/c, per cui l'escussione in realtà c'era stata.

Si costituisce con appello incidentale anche la sig.ra Calderan, che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e presenta quindi controdeduzioni che ribadiscono quanto esposto in primo grado.

## DIRITTO

Preliminarmente la commissione prende in esame l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevato dalla contribuente, in quanto nel medesimo mancherebbe «l'indicazione e parti nei cui confronti è proposto», come richiesto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992. In realtà le parti contestate della impugnata sentenza risultano ben evidenti sia nella forma che nel contenuto dell'appello, per cui tale eccezione appare pretestuosa e va respinta.

Meritano, invece, attenta riflessione i motivi sostanziali dei ricorsi e le controdeduzioni della contribuente, che richiamano espressamente quanto già esposto in primo grado.

Sostengono anzitutto gli appellanti GERICO e ufficio delle entrate che non esiste alcuna norma che imponga la preventiva escussione del debitore d'imposta, citando a sostegno di detta tesi alcune sentenze della Corte di cassazione, che peraltro sono tutte riferite all'INVIM e non all'imposta di successione, norme che — come già rilevato dai giudici di primo grado — non sono automaticamente sovrapponibili. L'appellante stesso comunque ammette poi di aver «ampiamente agito nei confronti degli eredi eseguendo vari tentativi di esecuzione, tutti sostanzialmente infruttuosi». Il problema, perciò, ritorna al punto focale sollevato dalla contribuente, sia in primo grado che in appello, cioè la possibile illegittimità costituzionale dell'art. 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, per contrasto con gli artt. 3, 24, 53 e 113 della Carta fondamentale.

Il problema della preventiva escussione degli eredi, infatti, sul quale assai diffusamente discutono entrambe le parti in causa, sembra assumere un rilievo piuttosto marginale, ciò che importa essendo la possibilità che un terzo ignaro ed incolpevole venga chiamato a pagare le imposte dovute da altro soggetto inadempiente, senza alcuna possibilità di difesa.

L'appellante, peraltro, sostiene l'infondatezza della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale, rammentando che il giudice delle leggi già si è pronunciato in tal senso in tema di imposta INVIM, che — sostiene ancora la concessionaria GERICO — prevede un privilegio del tutto analogo a quello contemplato per l'imposta di successione. Tale tesi, peraltro, non appare affatto pacifica e convincente.

Devesi rammentare, in primo luogo, che l'art. 5 del d.P.R. n. 643/1973 concernente l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM, ora soppressa) imponeva ai notai il «pagamento dell'imposta ... (con) diritto ad esercitare la relativa rivalsa». Conseguentemente l'acquirente di un immobile era garantito del pagamento dell'INVIM da parte del venditore, in quanto il notaio stesso vi provvedeva direttamente. Tale elemento non può essere considerato secondario, poiché l'ingerenza obbligatoria e garantista del pubblico ufficiale rogante costituiva insieme elemento di certezza e di pubblicità dell'avvenuto pagamento dell'INVIM. Senza dimenticare che l'INVIM era un'imposta indissolubilmente legata a «quel» determinato immobile e, particolare non trascurabile, di entità comunque tale da non incidere mai drammaticamente sullo stato economico dell'acquirente, ancorché chiamato a corrisponderla in solido con il venditore.

Ben diversa è la situazione in cui può venire a trovarsi l'acquirente di un immobile legalmente acquistato da eredi inadempienti nei confronti dell'imposta di successione.

In tal caso sul notaio rogante non incombe alcun obbligo di partecipare alla denuncia di successione, né di accertare che sia avvenuto il pagamento della relativa imposta, essendo tenuto a verificare solamente l'eventuale iscrizione d'ipoteche e di altri oneri iscritti in pubblici registri. A differenza che nel caso INVIM, il notaio e l'acquirente non dispongono di alcun strumento di pubblicità idoneo ad informarli sugli eventuali oneri fiscali gravanti sull'immobile che sta per essere compravenduto. Tanto l'acquirente quanto il notaio rogante, pertanto, rimangono all'oscuro dei rapporti precedentemente intercorsi tra eredi venditori e fisco.

L'acquirente di un immobile facente parte di una successione ereditaria non ha alcuna relazione con il presupposto della relativa imposta, mentre nel caso dell'INVIM egli partecipa direttamente alla quantificazione del tributo denunciando il prezzo di compravendita pattuito.

Il notaio non ha nemmeno l'obbligo di esigere dal venditore-proprietario — divenuto tale *iure successionis* — la formale dichiarazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali derivanti dall'accettazione dell'eredità, mentre è tenuto a raccogliere una similare dichiarazione, ad esempio, per quanto riguarda la realizzazione di

eventuali sanatorie ed il pagamento dei conseguenti oneri. Una tale tutela potrebbe comunque, in concreto, risultare del tutto insufficiente ove l'erede-venditore deponesse il falso. In tale ipotesi, infatti, egli si esporrebbe a procedimento penale, ma l'acquirente rimarrebbe probabilmente indifeso dalle pretese del fisco.

L'art. 41 del decreto legislativo n. 346/1990 riguardante la riscossione coattiva dell'imposta di successione, dispone che «lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civili», cioè dagli artt. 2758 e 2772 di questo. L'ultimo comma del citato art. 2772 esclude il privilegio dello Stato esclusivamente nei confronti dei «creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui» e dei «creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede», lasciandolo invece operante verso i terzi acquirenti — in buona fede e per atto pubblico — di immobili facenti parte dell'eredità.

L'acquirente, dunque, come accade nella fattispecie, viene intimato a pagare un'imposta della quale ignora l'esistenza e l'ammontare, calcolata sull'intero asse ereditario e per nulla rapportata al valore dell'immobile compravenduto. Trattasi di imposta a lui non imputabile a nessun titolo, né per colpa, né per negligenza in fase d'acquisto, dovuta non da lui, ma da terzi inadempienti e del tutto svincolata dalla sua capacità contributiva. Per contro gli eredi godrebbero del duplice vantaggio di aver evaso l'imposta ed incassato integralmente il prezzo della vendita.

Non vi è chi non veda, alla luce del più elementare buon senso, l'assurdità ed iniquità di una tale disposizione, che tiene in considerazione il solo interesse fiscale, ma non altri interessi del privato cittadino, pure costituzionalmente garantiti. In taluni casi, come quello all'esame, si giunge ad un esproprio *tout-court*, pretendendo il fisco 217 milioni su un immobile acquistato per 208 milioni, lasciando sul lastrico un incolpevole lavoratore che aveva investito tutti i suoi risparmi nell'acquisto dell'abitazione.

Appare pertanto non manifestamente infondato il dubbio di incostituzionalità — sollevato dalla contribuente — dell'art. 41 del d.lgs. n. 346/1990, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto è inibita all'acquirente ogni possibilità di difesa, e per contrasto con l'art. 53, poiché la pretesa del fisco prescinde totalmente dalla capacità contributiva del cittadino chiamato a pagare un debito altrui. E un contrasto potrebbe forse essere intravvisto anche con l'art. 47, che incoraggia e tutela il risparmio, ove si consideri che frequentemente l'acquisto di una casa d'abitazione costituisce — come nella fattispecie all'esame — una forma tipica ed encomiabile d'investimento dei propri risparmi, che invece verrebbero di fatto ingiustamente espropriati dal fisco.

Non si può non vedere, nel privilegio, così come utilizzato dall'amministrazione finanziaria, una garanzia di fatto occulta a favore dell'amministrazione stessa, garanzia che si sostanzia in una forma atipica d'ipoteca, priva di qualsivoglia conoscibilità legale ed esercitata a carico di un terzo acquirente in buona fede, privo di difese, contro ogni elementare principio etico e giuridico.

Anche la dottrina ha recentemente rilevato, a proposito del privilegio, imposto autoritativamente dalla legge, «ombre, che in una certa misura denunciano l'usura del tempo su di un istituto così antico, reclamando adeguati rimedi» (Enciclopedia del diritto — Giuffrè, 1986). Rimedi che, peraltro, appaiono possibili ed anche facili, senza stravolgere la natura dell'istituto stesso, poiché in realtà già l'art. 2745 del c.c. ammette espressamente che «la costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge ... essere subordinata a particolari forme di pubblicità». Pubblicità che, ad esempio, il successivo art. 2762, comma 2, prevede nel caso di vendita di macchine — evento d'interesse sociale ed economico di norma ben inferiore alla compravendita di immobili — imponendo al venditore che intenda avvalersi di tale istituto di iscrivere il privilegio presso il tribunale nella cui giurisdizione è collocata la macchina.

Non si intravedono particolari difficoltà, pertanto, all'inserimento nell'art. 41 del d.lgs. n. 346/1990 di cui trattasi, di una norma che imponga all'amministrazione l'iscrizione del privilegio presso l'ufficio dei registri immobiliari per poter essere esercitato in danno di terzi acquirenti. Oggi, infatti, manca totalmente, nel ripetutamente citato art. 41, qualsiasi previsione di tutela dell'eventuale acquirente di un immobile facente parte di un asse ereditario, impossibilitato a conoscere — e con lui il notaio rogante — se sta per concludere una normale e pacifica compravendita o se, invece, stia avviandosi verso una rovinosa espropriazione dei propri risparmi da parte del fisco, cui peraltro nulla deve a titolo personale.

Il presente giudizio, in conseguenza di quanto sopra esposto, non può essere portato a compimento e dev'essere sospeso in difetto della pregiudiziale risoluzione dell'eccezione d'incostituzionalità gravante sul privilegio di cui trattasi.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 che disciplina le questioni di legittimità costituzionale;*

*Sospende il giudizio e solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, con riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, in quanto non prevede che il privilegio speciale sugli immobili operi quando il detto privilegio abbia avuto formale pubblicità e l'acquirente ed il notaio rogante siano posti in condizione di conoscerlo;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina la notifica alla parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri della presente ordinanza.*

Venezia, addì 25 gennaio 2001

*Il Presidente: TENAGLIA*

*Il relatore: ROTA*

01C0866

**N. 647**

*Ordinanza emessa il 30 maggio 2001 dal tribunale per i minorenni di L'Aquila nel procedimento di adozione relativo a L. G. D. T.*

**Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidato preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.**

- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, primo e secondo comma, art. 22, 23 e 25, e successive modif.; legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 37-bis, e 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di adozione internazionale n. 84/2000 relativo alla minore L. G. D. T., nata il 21 ottobre 1994 in Medellin (Colombia).

Letti gli atti, osserva in

FATTO E DIRITTO

Con istanza del 4 dicembre 2000 i signori D. M. nato il 2 febbraio 1960 in Pescara e R. S., nata il 31 agosto 1962 in Pescara, ivi residenti, chiedevano che questo Tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione dei minori L. G. S. e L. G. D. T., pronunciato dal «Juzgado Catorce de Familia» di Bogotà (Colombia) in data 17 novembre 2000.

Il 15 dicembre 2000 il P.M.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento all'istanza.

Comparsi all'udienza del 14 maggio 2001 davanti al Presidente dr. Manera, i coniugi D. e R. dichiaravano che i minori L. G. S. e L. G. D. T. erano stati loro affidati dal Tribunale colombiano ed erano entrati in Italia il 26 novembre 2000; che essi erano stati a Bogotà tre settimane ed avevano visto i bambini per la prima volta l'8 novembre 2000 e da tale data avevano convissuto con essi in un appartamento trovato loro dall'Associazione C.I.F.A.; che il 24 novembre 2000 avevano ottenuto l'autorizzazione dalla C.A.I. all'ingresso e alla permanenza dei minori in Italia; che i bambini stavano bene e si erano presto e bene inseriti nella loro famiglia, affezionandosi loro ancor prima di arrivare in Italia; e chiedevano di nuovo che la sentenza straniera fosse subito riconosciuta in Italia, con conseguente ordine di trascrizione nel registro dello stato civile.

Il 25 maggio 2001 questo t.m. acquisiva nuovamente il parere del p.m.m. e quindi deliberava nella camera di consiglio del 30 maggio 2001.

### *Rilevanza della questione*

La soluzione del dubbio se l'affido preadottivo della durata di un anno costituisca o meno un principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori relativamente all'adozione d'un minore straniero è indubbiamente rilevante nel presente procedimento, poiché solo se si ritiene che l'affido preadottivo non costituisca un principio fondamentale il tribunale può (nel concorso delle altre condizioni richieste dall'art. 35, commi 2, 3 e 6) ordinare la trascrizione del provvedimento estero di adozione nei registri dello stato civile italiano, mentre, in caso contrario, mancando in concreto l'esperimento dell'affido, lo stesso tribunale deve rifiutare la trascrizione e continuare a «manipolare» il provvedimento straniero, riconoscendolo efficace come affidamento preadottivo (come sostenuto da alcuni).

### *Non manifesta infondatezza*

La questione di illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2 e 35, commi 3 e 6 della legge 476/1998, ad avviso del Collegio, oltre ad essere rilevante, non è manifestamente infondata, onde va rimessa al giudizio di codesta onorevole Corte.

È sufficiente rilevare, al riguardo, che la legge 476/1998, attuativa della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ha innovato profondamente la previgente disciplina dell'adozione internazionale introdotta dalla legge 184/1983, ma disegnando un quadro normativo caratterizzato da poche certezze e da molti dubbi, ambiguità ed incertezze.

Uno dei principi essenziali della nuova legge (che spesso viene trascurato o passato sotto silenzio o non considerato nella sua importanza fondamentale) è il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale.

Un altro punto fermo della nuova disciplina (finalizzato a contrastare il c.d. mercato dei minori) è l'obbligo imposto dall'art. 31 agli aspiranti genitori adottivi di rivolgersi ad uno degli Enti autorizzati (previsti dall'art. 39-ter) per farsi assistere nello svolgimento delle pratiche di adozione internazionale.

Anche tale obbligo (sanzionato penalmente dalla nuova ipotesi di reato prevista dall'art. 72-bis della legge 476) ingenera qualche perplessità sulla natura di tali Enti, non riuscendosi a comprendere come gli stessi possano essere definiti senza fine di lucro (art. 39-ter lettera d) quando i coniugi che sono costretti a chiedere la loro assistenza spesso dichiarano apertamente di aver dovuto versare per tale assistenza alcune decine di milioni.

Altro punto qualificante della nuova disciplina dell'adozione internazionale è la diversità di effetti riconosciuti dalla legge 476 ai provvedimenti stranieri di adozione. Mentre, infatti, la legge 184/1983 stabiliva che i provvedimenti stranieri (di adozione, d'affidamento ecc.) non avevano efficacia in Italia senza la loro delibazione da parte del t.m. ai sensi dell'art. 32, invece la legge 476/1998 introduce una disposizione di maggior rispetto dei provvedimenti stranieri, in quanto «l'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27», ossia l'acquisto dello stato di figlio legittimo degli adottanti, l'assunzione del loro cognome e la cessazione dei rapporti con la famiglia di origine.

Mentre la c.d. «delibazione» del provvedimento straniero da parte del t.m., ai sensi dell'art. 32 della legge 184, non era una vera delibazione, in quanto il c.d. provvedimento straniero non veniva riconosciuto come tale (cioè come provvedimento straniero) efficace nel nostro ordinamento, ma tale provvedimento era assunto solo come presupposto di fatto del decreto con il quale il giudice italiano costituiva direttamente ed autonomamente l'adozione (dopo aver desunto, dal provvedimento straniero, la sussistenza dello stato di effettivo abbandono del minore straniero all'estero ed il consenso al suo espatrio definitivo in Italia), invece in base alla nuova legge è il provvedimento straniero in quanto tale che ha efficacia diretta in Italia.

Ma, dato atto che a seguito della nuova disciplina il provvedimento straniero di adozione pronunciato all'estero prima dell'arrivo del minore in Italia (*ex art. 35*) ha efficacia diretta in Italia, in quanto «l'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27»; dubbi, incertezze e discussioni cominciano a sorgere sulla natura dell'efficacia del provvedimento straniero, nel senso che è controverso se il provvedimento straniero di adozione abbia o meno efficacia automatica in Italia (ai sensi degli artt. 64, 65 e ss. della legge n. 218 del 1995).

Nonostante la maggioranza dei commentatori della nuova legge ritenga che il provvedimento straniero abbia efficacia automatica nel nostro ordinamento, il Collegio ritiene di non poter condividere tale opinione, in quanto essa riceve una smentita testuale ed inequivocabile dal fatto che i commi 2 e 3 dell'art. 35 impongono al t.m. di verificare che nel provvedimento straniero risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'art. 4 della Convenzione (art. 35, comma 2) e di accertare che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (art. 35, comma 3).

Il t.m. deve, cioè, verificare che le autorità competenti dello Stato straniero abbiano stabilito che il minore era adottabile e che abbiano constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato di origine, che l'adozione internazionale corrispondesse al suo superiore interesse (art. 4 Conv. e art. 35, comma 1 legge 476/1998) e deve, inoltre, accertare che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (valutati in relazione al superiore interesse del minore), onde, solo se tali accertamenti siano positivi (e se la C.A.I. abbia certificato la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione ed autorizzato l'ingresso ed il soggiorno permanente del minore in Italia), il t.m. può ordinare la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile. Dalle superiori premesse discende la conseguenza che il t.m. non può autorizzare la trascrizione se dal provvedimento straniero non risulti la sussistenza dello stato di abbandono del minore all'estero o la constatata impossibilità di sistemazione del minore nel suo Paese di origine (e, ad avviso del Collegio, dal provvedimento straniero devono risultare e nello stesso devono essere indicati specificamente i vari tentativi fatti in concreto per sistemare il minore nel suo Paese ed evitare lo sradicamento dalla sua Nazione e l'espatrio definitivo all'estero, consentito solo in caso di constatata impossibilità di una sistemazione nel Paese di origine: il fondamentale criterio di sussidiarietà dell'adozione internazionale esige che siano davvero fatti e specificamente indicati nel provvedimento i predetti tentativi di far restare il minore nel suo Paese, e non ci si può appagare, per ritenere soddisfatto tale principio, di una mera affermazione generica, che dichiara l'impossibilità di sistemazione del minore nel suo Paese senza indicare gli effettivi predetti tentativi, altrimenti tale affermazione diventa una vuota clausola di stile). Ugualmente la trascrizione non può essere disposta se manchino le predette certificazioni della C.A.I. o se l'adozione si riveli contraria ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (art. 35, comma 3). Sembra pacifico che la C.A.I. possa dichiarare che l'adozione internazionale risponde al superiore interesse del minore soltanto se dalla documentazione trasmessa dall'autorità straniera risulti che il minore è adottabile (ossia in stato di effettivo, dichiarato abbandono all'estero) e l'impossibilità (nel senso dianzi precisato) di procedere ad un'adozione o ad un affidamento del minore nello Stato di origine.

La mancanza della prova dello stato di abbandono del minore all'estero o della inutile ricerca di una sistemazione del minore nel Paese di origine devono bloccare il procedimento di adozione ed indurre il t.m. a rifiutare la trascrizione. Alle stesse conseguenze il t.m. deve pervenire quando accerti la mancanza dei requisiti voluti dall'art. 35, comma 6 [alle lettere da a) ad e)], tutti ritenuti pacificamente di importanza fondamentale. Poiché la verifica e l'accertamento demandati al t.m. dall'art. 35, commi 2 e 3 integrano una valutazione di merito circa la conformità o meno del provvedimento straniero di adozione ai principi della Convenzione ed ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (il cui esito condiziona la trascrivibilità o meno del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile), è di tutta evidenza che il provvedimento straniero non può avere efficacia automatica nel nostro ordinamento, in quanto solo il positivo accertamento di tutti i predetti requisiti da parte del t.m. autorizza la trascrivibilità del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, trascrizione che il t.m. deve rifiutare quando accerti l'insussistenza dei requisiti voluti dalla legge.

Ciò chiarito, resta da stabilire se tra i principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori rientri o meno quello di un anno di affidamento preadottivo, già richiesto dalla nostra legge per l'adozione sia nazionale (artt. 22 e 25 legge 184/1983) che internazionale (art. 33, comma 1 della legge 184/1983) e non più richiesto dall'art. 35, commi 3 e 6 e dall'art. 34, comma 2 della legge 476 per l'adozione internazionale.

La maggioranza degli autori ritiene che un periodo di affidamento preadottivo (della durata di un anno) non costituisca più un principio fondamentale del nostro diritto relativamente all'adozione internazionale, a seguito della novella più volte citata (legge 476/1998).

Il Collegio ritiene di non poter condividere tale opinione, considerata la *ratio* dell'istituto dell'affidamento preadottivo, che è quella di verificare in concreto se l'inserimento del minore adottabile (o in stato di dichiarato, definitivo abbandono e che ha già subito seri pregiudizi dalla protratta mancanza di adeguate cure parentali) nella nuova famiglia abbia o meno probabilità di successo, tanto da poter poi procedere alla formale adozione. Invero non ha senso pronunciare subito l'adozione senza una verifica in concreto di una positiva integrazione di quel particolare minore in quella nuova particolare famiglia, poiché se il «rodaggio» costituito dal periodo di affido non ha esito positivo, non ha alcuna utilità inserire formalmente il minore nella nuova famiglia, occorrendo revocare

l'affido preadottivo e procedere a nuovi tentativi di altri affidi preadottivi, e cioè a successivi inserimenti del minore adottabile (e privo di famiglia) in altri nuclei familiari. Il «rodaggio» costituito dall'affido preadottivo, ad avviso del Collegio, è sempre necessario in ogni tipo di adozione legittimante (sia nazionale che internazionale), poiché, data la situazione di abbandono in cui è vissuto il minore (condizione di fatto indispensabile per poterlo dichiarare adottabile), è nozione di comune esperienza che l'integrazione d'un minore (che ha negativamente sperimentato sulla sua pelle le negative conseguenze della carenza non temporanea di idonee cure parentali) in una famiglia estranea è sempre difficile ed aleatoria (anche quando i minori siano in tenera età, poiché secondo i cultori delle scienze umane i bimbi risentono delle condizioni di vita sfavorevoli sin dal seno materno ed anche nei primi mesi di vita), donde la necessità d'un esperimento, che verifichi in concreto se l'integrazione di quel particolare minore (adottabile) in quella nuova, peculiare famiglia (non biologica, ma degli affetti) abbia o meno probabilità di successo e consenta all'adottabile di inserirsi tanto proficuamente nel nuovo nucleo da diventarne parte integrante e nuovo membro o figlio legittimo a tutti gli effetti, come se fosse stato generato biologicamente dagli adottanti.

La durata di almeno un anno dell'affido preadottivo integra una verifica d'una situazione di fatto (integrazione piena d'un membro estraneo in un nuovo nucleo familiare), che è ontologicamente necessaria in ogni forma di adozione legittimante (nazionale ed internazionale). Il «rodaggio» costituito dal periodo di un anno di affido preadottivo (necessario per l'adozione nazionale) deve ritenersi ugualmente indispensabile anche per l'adozione internazionale, in quanto è evidente che, se è sempre difficile l'inserimento di un minore adottabile italiano in una nuova famiglia di accoglienza o «degli affetti», le difficoltà di inserimento d'un minore straniero in una nuova famiglia sono ancora maggiori, in quanto il minore straniero (oltre ai traumi derivanti dall'abbandono, che sono comuni a quelli risentiti dal minore italiano adottabile) ha altri gravi problemi, derivanti dalla sua diversa etnia, dalle diverse caratteristiche somatiche e biopsichiche, dall'avulsione dal suo ambiente e dal traumatico inserimento in un contesto sociale completamente nuovo e diverso per lingua, costumi, tradizioni ecc.

È, pertanto, illogico ed assurdo ritenere che l'inserimento d'un minore italiano adottabile in una nuova famiglia sia una situazione difficile (che richiede l'esperimento positivo d'un congruo «rodaggio» prima di potersi procedere all'adozione), mentre l'inserimento d'un minore straniero adottabile in una nuova famiglia di accoglienza rappresenti una situazione più facile o meno grave (di quella del minore italiano adottabile) e per la quale sia possibile pronunciare subito l'adozione senza farla precedere da una congrua durata (che per l'adozione internazionale dovrebbe essere anche maggiore di quella prevista per un minore italiano) di una seria verifica della piena integrazione del minore nel nuovo nucleo familiare. Occorre ricordare che, proprio per le difficoltà insite in ogni inserimento d'un membro estraneo (quale un adottabile) in una nuova famiglia di accoglienza, la legge impone, per l'adozione d'un minore italiano (ed in passato anche per il minore straniero: art. 33, comma 1 legge 184/1983) un periodo di affido preadottivo per verificare se il trapianto o «innesto» del minore nel nuovo nucleo si risolva positivamente o se si verifichino gravi difficoltà di ambientamento (tali da far revocare l'affido) ma che, anche quando l'affido preadottivo abbia esito negativo, la legge prevede che il t.m. debba ricercare altre nuove famiglie disposte ad accogliere il minore, e cioè di fare altri tentativi ponderati di nuovi affidi preadottivi, non potendo il minore adottabile (e per definizione privo di famiglia) restare solo e crescere e maturare senza una «propria» idonea famiglia (cfr. artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost.). Considerata la natura e la finalità dell'affido preadottivo, la legge prevede in caso di suo esito negativo la revoca dello stesso, proprio per consentire al t.m. di compiere ulteriori tentativi di trovare per il minore adottabile un'idonea famiglia in grado di corrispondere alle sue esigenze.

Invece, ritenendo possibile rendere efficace il provvedimento straniero come adozione anche senza il preventivo esperimento d'un congruo periodo di affido preadottivo, si introduce una ulteriore disarmonia nel sistema, perché si impedisce che il minore straniero non integratosi nella nuova famiglia adottiva possa essere inserito in altre famiglie adottive, in quanto la legge, mentre prevede la revoca dell'affido preadottivo (v. art. 23 legge 184/1983) quale conseguenza fisiologica della mancata positiva integrazione del minore nel nuovo nucleo, giustamente non contempla la revoca dell'adozione, in quanto, avendo l'adozione legittimante efficacia piena, in nessun caso ne è consentita la revoca.

Perciò coloro che ritengono che il t.m. possa ordinare la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile italiano anche quando l'adozione non sia stata preceduta da un anno di affidamento preadottivo, non considerano che in tal modo viene attuata un'odiosa e perniciosa discriminazione a danno del minore straniero adottabile rispetto a quello italiano.

Del resto il nostro legislatore forse si è reso conto di tali disarmonie quando ha previsto (art. 34, comma 2) che «per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi ed i minori» e riferiscono in ogni caso

al t.m. sull'andamento dell'inserimento e su eventuali difficoltà per gli opportuni interventi. Ma è da sottolineare che l'assistenza per un anno è prevista solo su richiesta degli interessati; che essa non equivale ad un vero affido preadottivo e che tale assistenza non ha alcuna utilità dopo che sia stata ordinata la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, in quanto la trascrizione «produce gli effetti di cui all'art. 27», ossia rende il minore figlio legittimo degli adottanti (oltre che cittadino italiano) a tutti gli effetti, onde non è più consentita la revoca dell'adozione né una tutela piena del minore straniero (garantita solo da altri inserimenti adottivi, resi impossibili dall'acquisito status di figlio legittimo ai sensi dell'art. 27).

È vero che l'art. 35, comma 6 lettera e) della legge 476 dispone che il t.m. non può ordinare la trascrizione ... quando «l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse», ossia quando si sono verificate gravi difficoltà di idonea convivenza e non si è verificata una positiva integrazione del minore straniero nella nuova famiglia. Ma, avendo la legge 476 eliminato la necessità del periodo di un anno di affidamento preadottivo (richiesta dall'an. 33, comma 1, della legge 184/1983) quale *condicio sine qua non* per poter riconoscere il provvedimento straniero quale adozione e non avendo parlato mai tale legge di affidamento preadottivo quale principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori (relativamente all'adozione internazionale), il giudice richiesto dagli interessati (come nel caso di specie) di ordinare subito la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile agli effetti dell'an. 27, non potrebbe rifiutare tale adempimento imponendo il previo esperimento di un anno di affidamento preadottivo, che non è previsto (e quindi è escluso) dalla legge 476.

Ad infirmare la validità delle considerazioni che precedono non può valere il rilievo che il denunciato sospetto di illegittimità costituzionale non potrebbe sussistere perché l'adozione nazionale e quella internazionale riguarderebbero situazioni diverse, in quanto è agevole replicare in contrario che la situazione di fatto (difficoltà di inserimento d'un minore adottabile in una famiglia estranea) è la stessa sia nell'adozione nazionale e sia in quella internazionale, come identica è la situazione giuridica, in quanto entrambe tali forme di adozione hanno efficacia piena o legittimante (ai sensi dell'an. 27), onde la denunciata disparità di trattamento appare illogica ed irrazionale e quindi evidente ed innegabile la violazione del principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3 della Carta costituzionale.

La sottolineata disparità di trattamento appare ancor più evidente, innegabile ed incomprensibile quando si ricordi che il periodo di un anno di affidamento preadottivo è richiesto non solo per l'adozione dei minori italiani (artt. 22 e 25 legge 184/1983 anche nel testo modificato dalla legge 149/2001), ma anche per i minori stranieri adottandi a norma dell'art. 37 bis (ai quali si applicano gli artt. 22 e 25 l. 184/1983) e per i minori stranieri trasferiti in Italia in forza d'un provvedimento non di adozione, ma di affidamento preadottivo ai sensi dell'art. 35, comma 4 della legge 476/1998.

L'unico rimedio per evitare le disarmonie sopra evidenziate ed un'illogica e pregiudizievole discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano è quello di sollevare la presente eccezione di illegittimità costituzionale.

P. Q. M.

*Visto l'art. 134 Cost;*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 solleva, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2; 35, commi 3 e 6 della legge 476/1998, nella parte in cui tali articoli non prevedono per l'adozione internazionale la durata di un anno di affido preadottivo quale principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori, in relazione all'art. 33, commi 1 e 2 della legge 184/1983 e succ. mod., agli artt. 22, 23 e 25 legge 184/1983 (come modificati dalla legge 149/2001) ed agli artt. 37-bis e 35, comma 4 della legge 476/1998, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.*

*Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti ed al p.m. in sede nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

L'Aquila, addì 30 maggio 2001.

*Il Presidente estensore: MANERA*

N. 648

*Ordinanza emessa il 30 maggio 2001 dal tribunale per i minorenni di L'Aquila  
nel procedimento di adozione relativo a L.G.S.*

**Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidamento preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.**

- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, primo e secondo comma, art. 22, 23 e 25, e successive modif.; legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 37-bis, e 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di adozione internazionale n. 85/2000 relativo al minore L. G. S., nato il 4 agosto 1996 in Santafè di Bogotà (Colombia).

Letti gli atti, osserva in

## FATTO E DIRITTO

Con istanza del 4 dicembre 2000 i signori D. M., nato il 2 febbraio 1960 in Pescara e R. S., nata il 31 agosto 1962 in Pescara, ivi residenti, chiedevano che questo tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione dei minori L. G. S. e L. G. D. T. pronunciato dal «Juzgado Catorce de Familia» di Bogotà (Colombia) in data 17 novembre 2000.

Il 15 dicembre 2000 il p.m.m. esprimeva parere favorevole all'accoglimento all'istanza.

Comparsi all'udienza del 14 maggio 2001 davanti al Presidente dr. Manera, i coniugi D. e R. dichiaravano che i minori L. G. S. e L. G. D. T. erano stati loro affidati dal tribunale colombiano ed erano entrati in Italia il 26 novembre 2000; che essi erano stati a Bogotà tre settimane ed avevano visto i bambini per la prima volta l'8 novembre 2000 e da tale data avevano convissuto con essi in un appartamento trovato loro dall'Associazione CIFA; che il 24 novembre 2000 avevano ottenuto l'autorizzazione dalla C.A.I. all'ingresso e alla permanenza dei minori in Italia; che i bambini stavano bene e si erano presto e bene inseriti nella loro famiglia, affezionandosi loro ancor prima di arrivare in Italia; e chiedevano di nuovo che la sentenza straniera fosse subito riconosciuta in Italia, con conseguente ordine di trascrizione nel registro dello stato civile.

Il 25 maggio 2001 questo t.m. acquisiva nuovamente il parere del p.m.m. e quindi deliberava nella camera di consiglio del 30 maggio 2001.

*Rilevanza della questione*

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 647/2001).*

01C0868

N. 649

*Ordinanza emessa il 30 maggio 2001 dal tribunale per i minorenni di L'Aquila  
nel procedimento di adozione relativo a R.P.L.C.*

**Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidato preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.**

- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, 1° e 2° comma, art. 22, 23 e 25, e successive modif.; legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 37-bis, e 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di adozione internazionale n. 11/2001 relativo alla minore R.P.L.C., nata il 9 ottobre 1994 in Bucaramanga (Colombia).

Letti gli atti, osserva in

## FATTO E DIRITTO

Con istanza del 10 marzo 2001 i signori C. S., nato il 14 maggio 1956 in Pescara e C. N., nata il 12 febbraio 1959 in Chieti, ivi residenti, chiedevano che questo tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione della minore R. P. L. C. pronunciato dal «Juzgado Quinto de Familia» di Bucaramanga (Colombia) in data 19 febbraio 2001.

Il 15 marzo 2001 il p.m.m. esprimeva parere favorevole all'accoglimento all'istanza.

Comparsi all'udienza del 14 maggio 2001 davanti al Presidente dott. Manera, i coniugi C. e C. dichiaravano che i minori che il 30 gennaio 2001 dal tribunale di Bucaramanga avevano avuto in adozione la minore R. P. L. C. con sentenza del 19 febbraio 2001 ed avevano visto per la prima volta la bambina il 30 gennaio 2001; che erano partiti per Colombia il 27 gennaio 2001 ed erano tornati in Italia il 4 marzo 2001; che per le pratiche di adozione avevano dato incarico all'ente autorizzato CIFA verso la fine di ottobre 2000; che avevano ottenuto l'autorizzazione all'ingresso ed alla residenza in Italia della minore il 28 febbraio 2001; che erano stati in Colombia trentaquattro giorni assieme a C.; e chiedevano di nuovo che la sentenza straniera fosse subito riconosciuta in Italia, con conseguente ordine di trascrizione nel registro dello stato civile.

Il 25 maggio 2001 questo t.m. acquisiva nuovamente il parere del p.m.m. e quindi deliberava nella Camera di Consiglio del 30 maggio 2001.

*Rilevanza della questione*

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 647/2001).*

01C0869

N. 650

*Ordinanza emessa il 9 luglio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 luglio 2001) dal pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra casa di spedizioni Gasperat S.r.l. e INPS*

- Previdenza e assistenza sociale - Contributi di previdenza e assistenza sociale, a carico dei lavoratori, versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime - Esclusione dalla base imponibile contributiva - Incidenza sul principio di solidarietà sociale - Ingiustificato trattamento di privilegio rispetto alla disciplina dei contributi relativi alla previdenza complementare conseguente alle sentenze della Corte costituzionale nn. 427/1990 e 421/1995 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.**
- D.L. 1° marzo 1985, n. 44, art. 1, 4° comma, convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155.
  - Costituzione, artt. 2, 3, e 38, secondo comma.

## IL PRETORE

Il pretore di Bolzano in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa previdenziale n. 381/1994 r.g.l. promossa con ricorso depositato il 4 maggio 1994 dalla Società casa di spedizioni Gasperat S.r.l. rappresentata e difesa dagli avvocati Gerhard Gostner e Claudio d'Alessandro giusta procura in calce al ricorso contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mosna giusta procura generale alle liti in atti, in opposizione al decreto ingiuntivo di questo pretore n. 724/1994:

*Osservato e ritenuto*

Che in sede monitoria l'istituto opposto ha azionato nei confronti della società opponente il credito di L. 64.553.592 — di cui L. 15.734.000 — per contributi sulla quota a carico dei lavoratori dei contributi versati al fondo di previdenza delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime dal maggio 1985 all'ottobre 1990 ed il residuo importo per recupero della fiscalizzazione degli oneri sociali e per somme aggiuntive calcolate sino al 9 dicembre 1993;

che nella presente sede di opposizione l'INPS, oltre a chiedere la conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo in applicazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla deduzione che tale disposizione non sarebbe stata derogata, per la quota di contributo a carico dei dipendenti, dall'art. 1, quarto comma del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155, domanda in via riconvenzionale la condanna della società opponente al pagamento per lo stesso periodo di cui sopra del contributo di solidarietà introdotto dall'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166, sostenendo che tale disposizione avrebbe abrogato quella di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 44/1985 cit. ed eccependo in via subordinata e con richiamo alla sentenza n. 427/1990 della Corte costituzionale l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 44 cit. per violazione degli artt. 3 e 2 della Costituzione;

che l'assunto dell'INPS della intervenuta abrogazione della disposizione da ultimo citata ad opera dell'art. 9-bis della legge n. 166/1991 cit., non può essere condiviso dato che quest'ultima norma (il cui comma 1, primo periodo è stato poi dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 421/1995 della Corte costituzionale e quindi sostituito dall'art. 1, comma 193 della recente legge 23 dicembre 1996, n. 662) esclude dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale le contribuzioni e somme versate o accantonate dal datore di lavoro a finanziamento di fondi di previdenza complementare estranee in quanto tali alla nozione di retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 cit. e suscettibili di formare oggetto soltanto di un contributo di solidarietà (cfr. sent. n. 421/1995 cit., art. 9-bis comma 2 della legge n. 166/1991 cit., art. 12 della legge 21 aprile 1993, n. 124, art. 1, comma 194 della legge n. 662/1996 cit.) mentre il fondo degli impiegati delle imprese di spedizione è «un fondo integrativo del trattamento di fine rapporto il quale può chiamarsi “fondo di previdenza” solo nel senso in cui il trattamento di fine rapporto si definisce come retribuzione differita in funzione previdenziale» (Corte cost. n. 427/1990);

che la non riconducibilità del fondo in questione ai fondi integrativi previdenziali è confermata anche dal comma 195 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 cit. che esclude l'applicabilità ai «contributi» versati tra il settembre 1985 e il giugno 1991 al fondo di cui al decreto-legge n. 44/1985 del comma 194 relativo all'obbligo dei datori di lavoro che hanno omesso di versare i contributi previdenziali sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis comma 1 della legge n. 166 cit. di pagare il 15 per cento sui contributi omessi da devolversi, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore;

che il tenore letterale dell'art. 1, quarto comma del decreto-legge n. 44/1985, che esclude invero dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale i «contributi» versati al fondo *de quo* senza operare alcuna distinzione tra quota a carico dei datori di lavoro e quota a carico del lavoratore e senza escludere i versamenti effettuati dal datore per conto dei dipendenti mediante trattenuta sulla retribuzione, impedisce d'altra parte, come giustamente sostiene la società opponente, di accedere all'assunto interpretativo dell'INPS secondo il quale la disposizione avrebbe ad oggetto esclusivamente i contributi datoriali in favore del fondo;

che l'interpretazione dell'espressione «contributi» utilizzata dalla disposizione in questione come comprensiva anche dei contributi a carico dei dipendenti è confortata dalla constatazione che in altre disposizioni come ad esempio l'art. 9-bis della legge n. 166/1991 cit., dirette a circo scrivere il relativo ambito di operatività alle sole contribuzioni datoriali, si fa espressa menzione delle somme versate dai datori di lavoro;

che la circostanza che nella sentenza n. 427/1990 la Corte costituzionale abbia per vero ritenuto, in contrasto con l'orientamento della Corte di cassazione (*cf.* ordinanza di rimessione e sentenze nn. 4422/1987, 4023/1988, 829/1989), la natura innovativa e non interpretativa, rispetto all'art. 12 della legge n. 153/1969 cit., dell'art. 1, quarto comma del decreto-legge n. 44/1985 cit. non può condurre a diversa conclusione posto che con effetto dalla sua entrata in vigore, e dunque per il periodo oggetto della presente controversia, la disposizione stessa comunque deroga, come la stessa Corte costituzionale afferma del resto nella detta sentenza, al criterio generale di determinazione della retribuzione imponibile escludendo dalla base imponibile dei contributi previdenziali obbligatori tutti i contributi versati al fondo in questione;

che a norma delle fonti istitutive (art. 20 del C.C.N.L. corporativo 16 novembre 1933 per il personale impiegatizio delle dette imprese e artt. 4 e segg. dello statuto introdotto col C.C.N.L. corporativo 25 gennaio 1936, fonti rimaste in vigore in virtù del d.leg. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, e puntualmente richiamate dalla contrattazione collettiva postcorporativa: si vedano ad esempio gli artt. 37 del C.C.N.L. 26 luglio 1979 e 41 del C.C.N.L. 1º marzo 1991) il fondo è invero alimentato da contributi, pari al 5% dello stipendio, suddivisi in parti uguali tra lavoratore e datore di lavoro, tenuto a trattenere la quota a carico del lavoratore e a versarla contemporaneamente alla propria quota al fondo che, all'atto del «licenziamento» (e cioè al momento della cessazione del rapporto) erogherà al dipendente l'intero ammontare del conto individuale in aggiunta alle indennità di «licenziamento» (e cioè di fine rapporto) contrattualmente previste;

che interpretata come afferente sia alla quota contributiva a carico del datore di lavoro che a quella a carico dei lavoratori la disposizione di cui all'art. 1, quarto comma del decreto-legge n. 44/1985 non può sfuggire alle censure di violazione degli artt. 3 e 2 della Costituzione mosse dall'istituto opposto;

che con la più volte citata sentenza n. 427/1990, la Corte costituzionale, richiamando un consolidato orientamento interpretativo della s.c. favorevole alla imposizione contributiva dei fondi integrativi del trattamento di fine rapporto ivi compreso, anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 44/1985, quello in questione, ha invero affermato l'assoggettamento a contribuzione previdenziale quali quote di retribuzione accantonata delle somme versate al fondo dai datori di lavoro osservando che esonerandole il decreto-legge n. 44/1985, ha aggiunto all'elenco di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge n. 153/1969 cit. una nuova voce che in sede di lavori parlamentari «si è ritenuto di giustificare per lo stretto legame esistente tra l'indennità di anzianità e le prestazioni del fondo» e ponendo in serio dubbio il grado di plausibilità di tale *ratio*;

che a questo pretore non sfugge che in una più recente sentenza (5 ottobre 1992 n. 10876) la Corte di cassazione ha negato l'assoggettabilità a contribuzione dei versamenti sui conti destinati ad alimentare il fondo di previdenza dei dipendenti dei consorzi agrari sulla base dell'esclusione prevista dall'art. 12, n. 3, della legge n. 153/1969 cit. ritenendo l'applicabilità di tale norma in ragione della sostanziale identificazione delle erogazioni del detto fondo, avente funzione integrativa del trattamento di fine rapporto, con l'indennità di anzianità;

che come emerge dalla motivazione di tale sentenza, prodotta *in extenso* dalla società opponente, il principio ora riferito è tuttavia stato affermato dalla Corte di cassazione con esclusivo riguardo ai versamenti effettuati dal datore di lavoro sui conti aziendali in favore del fondo dei dipendenti dei consorzi agrari, alimentato il resto da versamenti autonomamente effettuati dai lavoratori su distinti conti individuali;

che anche a voler ritenere applicabile alle erogazioni datoriali in favore del fondo degli impiegati delle imprese di spedizione il principio affermato dalla s.c. con riguardo alle erogazioni datoriali in favore del fondo dei dipendenti dei consorzi agrari e a voler conseguentemente individuare la *ratio* dell'art. 1, quarto comma del decreto-legge n. 44/1985, per la parte relativa ai «contributi» datoriali al fondo, nell'assimilabilità di questi versamenti alle somme accantonate dal datore di lavoro per trattamento di fine rapporto, tale assimilabilità va negata per quanto attiene alle quote di «contributo» a carico degli impiegati;

che diversamente dalle somme accantonate per t.f.r. e dalla quota a carico dei datori di lavoro dei «contributi» in questione, rapportate bensì alla retribuzione ma accantonate e, rispettivamente, versate al fondo in aggiunta alla retribuzione corrisposta, la quota a carico del lavoratore è invero trattenuta, come risulta dai fogli paga in atti, dalla retribuzione lorda maturata dal dipendente così che essa altro non è se non una parte della retribuzione corrisposta e contestualmente «sottratta» al lavoratore;

che la sostanziale natura di erogazione strettamente retributiva dalla quota di «contributo» a carico degli impiegati delle imprese di spedizione impedisce dunque di ricondurne l'esenzione dall'imposizione contributiva obbligatoria sancita dall'art. 1, quarto comma del decreto-legge n. 44/1985 alla previsione di esclusione dalla nozione di retribuzione imponibile di cui al n. 3, dell'art. 12 della legge n. 153/1969 cit.;

che per la parte relativa ai «contributi» a carico dei dipendenti l'art. 1, quarto comma del decreto-legge n. 44/1985 introduce pertanto un'eccezione alla regola generale dell'assoggettamento degli emolumenti retributivi alla contribuzione sociale obbligatoria sancita dalla disposizione generale dell'art. 12 della legge n. 153/1969, eccezione che appare dettata dall'esclusiva finalità di favorire le quote contributive in questione rispetto alla generalità delle erogazioni retributive così da risultare irragionevole e ingiustificatamente discriminatrice;

che in accoglimento della sollecitazione fatta dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 427/1990, sia pure con riferimento alla quota contributiva datoriale, deve pertanto ritenersi la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, sollevata dall'INPS, dell'art. 1, quarto comma del decreto-legge n. 44/1985 cit. per violazione dell'art. 3 della Costituzione, non senza ricordare che il criterio secondo il quale «l'operatività del principio di uguaglianza non è unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina più favorevole evocata come *tertium comparationis*, ma può dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l'ingiustificato privilegio di una disciplina più favorevole rispetto a quella indicata a comparazione», già affermato nella sentenza n. 427/1990, è stato ribadito dalla Corte nella ricordata sentenza n. 421/1995 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 1 primo periodo del decreto-legge n. 103/1991 cit. aggiunto dalla legge di conversione n. 166/1991 cit.;

che la disposizione di cui all'art. 1, quarto comma del decreto-legge n. 44/1985 cit. sembra in contrasto anche col principio di solidarietà enunciato dall'art. 2 della Costituzione correlato all'art. 38, secondo comma della Costituzione che non consente l'esenzione integrale da contribuzione previdenziale obbligatoria di quote di retribuzione (*cf.* ancora sentt. n. 427/1990 e 421/1995 della Corte costituzionale);

che è appena il caso di aggiungere che la rilevanza della questione — comportata dalla circostanza che all'accoglimento della domanda monitoria dell'INPS è d'ostacolo la disposizione discriminatrice dell'art. 1, quarto comma del decreto-legge n. 44/1985 come sopra interpretata — non può essere posta in dubbio dall'invalidazione, sancita dall'art. 4, undicesimo comma della legge 29 maggio 1982, n. 297, delle clausole contrattuali regolanti la materia del trattamento di fine rapporto e di quelle istitutive e regolatrici dei fondi aziendali integrativi del t.f.r. (*cf.* cass. 29 novembre 1996, n. 10681, e 18 luglio 1995, n. 7774, in fattispecie relative peraltro al diverso istituto dell'integrazione dell'indennità di anzianità disposta dalla citata contrattazione collettiva in favore dei dipendenti esclusi dal fondo previdenziale *de quo*) posto che a prescindere dalle modalità di restituzione ai lavoratori delle quote di «contributo» indebitamente trattenute dalla società opponente sulle retribuzioni degli impiegati dal maggio 1985 all'ottobre del 1990 la detta invalidazione non fa comunque venir meno, per le ragioni più sopra esposte, la natura sostanzialmente retributiva delle quote di «contributo» a carico dei lavoratori e la conseguente assoggettabilità delle stesse alla contribuzione previdenziale obbligatoria, impedita dalla disposizione censurata di incostituzionalità;

che per gli esposti motivi va dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155, come sopra interpretato, in relazione all'art. 3 nonché in relazione agli artt. 2 e 38, secondo comma della Costituzione;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione nonché agli artt. 2 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma del decreto-legge 1º marzo 1985, n. 44, convertito nella legge n. 26 aprile 1985, n. 155, nella parte in cui esclude dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale la quota a carico dei lavoratori dei contributi versati al fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime;*

*Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.*

Bolzano, addì 9 luglio 1997.

*Il pretore: MUSCETTA*

01C0870

N. 651

*Ordinanza emessa il 1º giugno 2001, dal tribunale di Lucca  
nel procedimento civile vertente tra Chiarini Nicola e I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Diritto all'assegno d'invalidità - Studenti maggiorenni invalidi parziali frequentanti un regolare corso di studi - Condizione - Iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio - Incidenza su diritto fondamentale della persona del disabile all'accrescimento culturale e professionale conseguente alla frequenza scolastica - Illegittima coazione sulla volontà del disabile costretto alla ricerca ed accettazione, nel periodo scolastico, di un'attività lavorativa, con possibile ulteriore pregiudizio delle condizioni psico-fisiche - Incidenza sul diritto alla salute, sul principio di protezione della gioventù, sul diritto al raggiungimento dei più alti gradi di studi nonché sulla garanzia previdenziale.**

- Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, primo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3, 31, 32, 34 e 38.

IL TRIBUNALE

All'udienza pubblica di discussione del 1º giugno 2001 nella causa previdenziale di appello n. 4718/1999 r.g. promossa da: Nicola Chiarini.

Contro I.N.P.S.

Avverso la sentenza pronunciata dal pretore di Lucca il giorno 29 aprile 1999; ha pronunciato la seguente ordinanza.

Osservato che con ricorso depositato in data 23 dicembre 1999 Nicola Chiarini ha proposto appello nei riguardi della sentenza pronunciata dal pretore di Lucca il giorno 29 aprile 1999 con la quale è stata respinta la propria domanda nei riguardi dell'I.N.P.S. per il riconoscimento dell'assegno di invalidità nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1997 ed il 30 settembre 1997;

Rilevato che con il proprio atto di appello il ricorrente chiede la riforma della suindicata decisione in quanto il giudice di prime cure ha erroneamente applicato la normativa in materia (art. 13, legge 118/1971) secondo la quale la mancata iscrizione nelle liste speciali di collocamento non consente di fruire di tale beneficio economico;

Rilevato che in realtà, osserva la difesa di parte appellante, nel periodo considerato questi, invalido civile all'85%, non era collocabile al lavoro frequentando l'ultimo anno della scuola di geometri: se infatti, si afferma, la legge riconosce agli invalidi parziali infradiciottenni un'indennità di frequenza scolastica pari all'importo dell'assegno in oggetto non sarebbe logico, oltre che giusto, negare sia tale indennità che l'assegno a coloro che intendano proseguire, raggiunta la maggiore età, gli studi onde aumentare la propria competitività sul mercato del lavoro;

Osservato che l'I.N.P.S. si è costituito con memoria depositata il 27 marzo 2000 chiedendo la conferma della decisione perché fondata sulla corretta interpretazione della norma giacché per giurisprudenza delle S.U. della Cassazione il diritto all'assegno di invalidità non scaturisce dalla sola disoccupazione ma anche dall'iscrizione nelle liste speciali di collocamento rimanendo in difetto irrilevanti i motivi della mancata iscrizione;

Considerato che l'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dispone che ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi (attualmente 74% di invalidità), incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso un assegno mensile e che l'assegno agli invalidi può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche;

Osservato che la giurisprudenza della Corte, anche a sezioni unite (Cass., s.u. 10 gennaio 1992, n. 203, Cass., sez. lav. 29 maggio 1993, n. 6014, Cass., 13 luglio 1996, n. 6368), assegna valenza costitutiva del diritto alla prestazione assistenziale al requisito della incollocazione al lavoro — intesa con riferimento non soltanto allo stato di disoccupato o di non occupato ma anche alla situazione di chi si sia concretamente adoperato per l'avviamento al lavoro secondo la legge n. 482, del 1968 (ora abrogata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili) —, circostanza il cui onere probatorio rimane a carico di chi tale prestazione fa richiesta;

Osservato che l'applicazione della norma in parola così come interpretata dal diritto vivente all'ipotesi del soggetto maggiorenne invalido parziale, il quale in età scolare (il ricorrente è nato il 25 settembre 1978) abbia avuto in svolgimento il corso di studio di scuola secondaria superiore (tale circostanza risulta pacificamente documentata in atti) solleva una questione non manifestamente infondata di illegittimità costituzionale *ex* artt. 2, 3, terzo comma, 31, primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, Cost.;

Osservato infatti che gli studenti con profitto, maggiorenni e invalidi parziali, sono obbligati, onde non perdere nel frattempo il beneficio economico, a ricercare (ed accettare) nel periodo scolastico un'occupazione lavorativa con tutte le conseguenze pregiudizievoli sul proprio rendimento di studio e sulle condizioni psico-fisiche, già debilitate in origine;

Considerato che ciò confligge con il dettato del seconda comma dell'art. 3 della della Costituzione giacché la legge in questione non permette la piena realizzazione della personalità del soggetto disabile ostacolandone l'accrescimento culturale e professionale che la frequenza scolastica offre;

Rilevato che tali soggetti si vedono costretti, in alternativa, al fine di evitare il pregiudizio economico, ad abbandonare gli studi e le relative prospettive professionali in favore di un lavoro qualunque esso, con lesione pure del diritto all'educazione ed alla formazione professionale tutelato dal terzo comma dell'art. 38 della Cost.;

Considerato che la stessa Corte costituzionale ha affermato (v. sentenza 3 giugno 1987 n. 215) come l'inserimento e l'integrazione nella scuola sino ai gradi più elevati abbia fondamentale importanza al fine di favorire il recupero di tali soggetti giacché la partecipazione al processo educativo costituisce, un rilevante fattore di socializzazione che può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato, al dispiegarsi cioè di quelle sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi di apprendimento, di comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione e che garantire a minorati ed invalidi tale possibilità anche attraverso l'istruzione superiore corrisponde ad una precisa direttiva costituzionale;

Osservato che infatti, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, la frequenza scolastica è un essenziale fattore di recupero dell'invalido e di superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità;

Considerato che le esigenze di apprendimento e socializzazione che rendono proficua a questo fine la frequenza scolastica non vengono meno, prosegue la Corte, col compimento della scuola dell'obbligo; anzi, proprio perché si tratta di complessi e delicati processi nei quali gli invalidi incontrano particolari difficoltà, è evidente che una loro artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorevoli lo sviluppo della personalità, può comportare rischi di arresto di questo, quando non di regressione;

Osservato come altrettanto innegabile che l'apprendimento e l'integrazione nella scuola sono, a loro volta, funzionali ad un più pieno inserimento nella società e nel mondo del lavoro; e che lo stesso svolgimento di attività professionali più qualificate di quelle attingibili col mero titolo della scuola dell'obbligo — e quindi il compimento degli studi inferiori — può favorire un più ricco sviluppo delle potenzialità del giovane svantaggiato e quindi avvicinarlo alla meta della piena integrazione sociale (e non a caso la Corte, decidendo in ordine ad una situazione per molti versi analoga nella quale era stato posto in discussione il rapporto tra il cittadino invalido e il suo inse-

rimento nel mondo del lavoro, ha affermato — sent. n. 163 del 1983 — che «non sono costituzionalmente, oltre ché moralmente ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare sul piano di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica e mentale, hanno invece pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro»);

Ritenuto che sul tema confluiscono, ha chiarito la Consulta, un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela;

Considerato che laddove afferma che «la scuola è aperta a tutti», e con ciò riconosce in via generale l'istruzione come diritto di tutti i cittadini, l'art. 34, primo comma, della Costituzione pone un principio nel quale la basilare garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» apprestata dall'art. 2 della Costituzione trova espressione in riferimento a quella formazione sociale che è la comunità scolastica;

Considerato che l'art. 2 poi, si raccorda e si integra con l'altra norma, pure fondamentale, di cui all'art. 3, secondo comma, che richiede il superamento delle sperequazioni di situazioni sia economiche che sociali suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo delle persone dei cittadini;

Osservato che le successive disposizioni contenute nell'art. 34 della Costituzione palesano il significato di garantire il diritto all'istruzione malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona: l'effettività dell'istruzione dell'obbligo è, nel secondo comma, garantita dalla sua gratuità; quella dell'istruzione superiore è garantita anche a chi, capace e meritevole, sia privo di mezzi, mediante borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze (terzo e quarto comma);

Rilevato che in tali disposizioni, l'accento è essenzialmente posto sugli ostacoli di ordine economico, giacché il costituente era ben consapevole che è principalmente in queste che trova radice la disuguaglianza delle posizioni di partenza e che era perciò indispensabile dettare al riguardo espresse prescrizioni idonee a garantire l'effettività del principio di cui al primo comma;

Ritenuto che il riferimento ai «capaci e meritevoli» contenuto nel terzo comma dell'art. 34 della Costituzione non comporti, sottolinea la Consulta, l'esclusione dall'istruzione superiore degli handicappati in quanto «incapaci» giacché equivarrebbe a postulare come dato insormontabile una disuguaglianza di fatto rispetto alla quale è invece doveroso apprestare gli strumenti idonei a rimuoverla, tra i quali è appunto fondamentale — per quanto si è già detto — l'effettivo inserimento di tali soggetti nella scuola (d'altra parte, capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione) ed il precludere ad essi l'inserimento negli istituti d'istruzione superiore in base ad una presunzione di incapacità — soprattutto, senza aver preventivamente predisposto gli strumenti (cioè le «altre provvidenze» di cui all'art. 34, quarto comma, Cost.) idonei a sopperire all'iniziale posizione di svantaggio — significherebbe non solo assumere come insuperabili ostacoli che è invece doveroso tentare di eliminare, o almeno attenuare, ma dare per dimostrato ciò che va invece concretamente verificato e sperimentato onde assicurare pari opportunità a tutti, e quindi anche ai soggetti in questione;

Ribadito che per i minorati, d'altra parte — a dimostrazione della speciale considerazione di cui devono essere oggetto — il perseguimento dell'obiettivo ora indicato non è stato dal Costituente rimesso alle sole disposizioni generali, in quanto l'art. 38, terzo comma, della Costituzione prescrive che «gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale» (attesa la chiara formulazione della norma, che sancisce un duplice diritto, non potrebbe dedursi, osserva la Consulta, dalla sua collocazione nel titolo dedicato ai rapporti economici che essa garantisca l'educazione solo in quanto funzionale alla formazione professionale e che quindi solo per questa via sia a tali soggetti assicurato l'inserimento nella vita produttiva: se così fosse, il primo termine sarebbe evidentemente superfluo);

Ritenuto che se, quindi, l'educazione, da garantire ai minorati ai sensi del terzo comma dell'art. 38 Cost., non è soltanto quella propedeutica o inerente alla formazione professionale — che si rivolge a chi ha assolto l'obbligo scolastico o ne è stato prosciolto — è giocoforza ritenere che la disposizione sia da riferire all'educazione conseguibile anche attraverso l'istruzione superiore (sotto questo aspetto, dunque, la disposizione in discorso integra e specifica quella contenuta nell'art. 34 Cost., per quanto concerne l'istruzione che va garantita ai minorati; e la sua collocazione nel terzo, anziché nel secondo titolo della prima parte della Costituzione ben si giustifica coll'essere l'istruzione in questione finalizzata anche all'inserimento di tali soggetti nel mondo del lavoro);

Osservato come l'art. 31, primo comma, Cost., facendo carico allo Stato di agevolare, con misure economiche e «altre provvidenze», l'assolvimento dei compiti della famiglia — tra i quali è quello dell'istruzione ed educazione dei figli (art. 30 Cost.) — presuppone che esso possa per vari motivi risultare difficoltoso: ed è evidente che se vi è un settore in cui la dedizione della famiglia può risultare in concreto inadeguata, esso è proprio quello

dell'educazione e sostegno dei figli minorati (ciò dà la misura dell'impegno che in tale campo è richiesto tanto allo Stato quanto alle regioni, alle quali ultime spetta in particolare provvedere, con i necessari supporti, all'assistenza scolastica in favore dei minorati psico-fisici);

Osservato che nello stesso senso depongono, del resto, i compiti posti alla Repubblica dall'art. 32 Cost., atteso l'ausilio al superamento od attenuazione degli handicaps (ovvero ad evitare interruzioni di tali positive evoluzioni);

Ritenuta, dunque, che la rigida riconducibilità della provvidenza in parola al requisito della iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio contrasti con i principi fondamentali di uguaglianza sostanziale, di tutela della persona e di solidarietà sociale sanciti dalla Carta costituzionale;

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 31, primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede il diritto all'assegno per gli studenti maggiorenni invalidi parziali frequentanti un regolare corso di studi e non iscritti alle liste del collocamento obbligatorio;*

*Dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del procedimento fino alla decisione;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere.*

Lucca, addì 1° giugno 2001

*Il Presidente:* GIANNONI

*Il giudice estensore:* BERNARDINI

01C0871

N. 652

*Ordinanza emessa il 28 maggio 2001 dal tribunale di Brescia  
nel procedimento civile vertente tra Del Barbi Marilena e Casa albergo per anziani «Serlini»*

**Lavoro (tutela del) - Lavoratrici madri - Assenza facoltativa non retribuita finalizzata all'assistenza di figlio minore, di età superiore a tre anni, portatore di handicap - Esclusione dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro - Mancata previsione - Ingiustificato dete-  
riore trattamento rispetto alla disciplina dell'assenza facoltativa per precedente maternità, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 106/1980 non estensibile alla fattispecie - Violazioni del principio di tutela della madre e del bambino nonché di tutela della lavoratrice madre.**

- Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 31 e 37.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva che precede,

O S S E R V A

Rilevato che con l'atto introduttivo del presente giudizio la sig.ra Marilena Del Barbi, dipendente dell'Ente Casa albergo per anziani «Serlini» — con qualifica di esecutrice addetta all'assistenza di persone anziane — ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità giornaliera di maternità ex art. 15, primo comma, legge n. 1204/1971 per tutto il periodo di astensione obbligatoria;

Rilevato che al momento dell'inizio dell'astensione obbligatoria per interdizione anticipata dal lavoro concessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la sig.ra Del Barbi era assente da più di sessanta giorni in quanto in godimento di un periodo di aspettativa non retribuita *ex art.* 26, d.P.R. n. 333/1990;

Rilevato che, conseguentemente, secondo quanto previsto dall'art. 17, secondo comma, legge n. 1204/1971 la sig.ra Del Barbi non potrebbe godere dell'indennità giornaliera di maternità *ex art.* 15, come d'altronde argomentato dall'Ente casa albergo per anziani «Serlini» nel provvedimento in data 16 dicembre 1999;

Rilevato che la sig.ra Del Barbi ha censurato la legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, legge n. 1204/1971 nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni l'assenza non retribuita per assistenza a figlio minore portatore di handicap denunciando la violazione degli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione;

Considerato che ai fini del godimento dell'aspettativa non retribuita *ex art.* 26 d.P.R. n. 333/1990 il dipendente è tenuto ad indicare le ragioni per le quali chiede di essere ammesso a godere di tale aspettativa;

Considerato che, nel caso di specie, la sig.ra Del Barbi era stata ammessa all'aspettativa non retribuita in ragione dell'esigenza di assistere il figlio minore Cossandi Manuel (maggiore dei tre anni) riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità in quanto affetto da neuroblastoma in terapia secondo protocollo NB'92 dell'Associazione italiana di ematologia ed oncologia pediatrica;

Tenuto conto del fatto che la Corte costituzionale è già intervenuta (sent. 106/1980) sulla questione di legittimità dell'art. 17, secondo comma, legge n. 1204/1971 chiarendo che nell'ipotesi di astensione obbligatoria che inizi in un periodo di assenza della madre determinato da astensione facoltativa ovvero da malattia del bambino di età inferiore a tre anni «appare ingiustificato considerare questa particolare ipotesi di assenza sullo stesso piano delle altre assenze di carattere volontario, estranee alle esigenze proprie della maternità» e chiarendo ulteriormente che l'esclusione del diritto all'indennità durante il successivo periodo di astensione obbligatoria «integra indubbiamente una irrazionale discriminazione e penalizzazione per la lavoratrice madre, ..., e confligge con i principi costituzionali sia sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi in cui l'art. 17 riconosce il diritto all'indennità di maternità, sia in relazione alla speciale adeguata protezione che l'art. 37 Cost. vuole assicurata alla madre e al bambino»;

Considerato che l'art. 3, legge n. 104/1992 identifica il soggetto portatore di handicap in «colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione»;

Considerato che l'aspettativa goduta dalla sig.ra Del Barbi all'inizio del periodo di astensione obbligatoria non poteva considerarsi estranea alle esigenze proprie della maternità, in quanto finalizzata all'assistenza del figlio minore che sebbene maggiore di tre anni, per la sua condizione di portatore di handicap, necessita tuttavia di quella particolare ed adeguata protezione che l'art. 37 della Costituzione riconosce alla madre ed al bambino;

Rilevato che l'art. 17, secondo comma, legge n. 1204/1971, nell'interpretazione chiarita con la sentenza n. 106/1980, costituisce norma eccezionale con la conseguenza che non risulta suscettibile di applicazione in via analogica alla presente fattispecie alla stregua dell'art. 14 disp. prel. c.c.;

Rilevato, sulla scorta delle considerazioni che precedono, che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla sig.ra Del Barbi risulta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio;

*P. Q. M.*

1) *Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in causa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, legge n. 1204/1971 in relazione agli artt. 3, 31 e 37 Cost.;*

2) *Sospende il giudizio;*

3) *Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento mandando alla cancelleria i relativi adempimenti.*

*Si comunichi.*

Brescia, addì 8 maggio 2001

*Il giudice del lavoro: MANCINI*

N. 653

*Ordinanza emessa il 9 maggio 2001 dal tribunale di Milano  
nel procedimento penale a carico di Gartz Hermann Bernhard*

**Reato in genere - Prescrizione - Sospensione del corso della prescrizione - Mancata previsione nel caso in cui il rinvio del procedimento sia imposto da un legittimo impedimento a comparire dell'imputato (nella specie, in stato di detenzione all'estero) - Lesione del principio di ragionevolezza - Incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale - Contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge.**

- Cod. pen., art. 159.
- Costituzione, artt. 3, 25, 111 e 112.

## IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale pendente nei confronti di Gartz Hermann Bernhard per quattro distinte ipotesi di truffa aggravata;

Rilevato che il Gartz risulta essere detenuto per altra causa in Germania;

Ritenuto che lo stato di detenzione configura un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, tale da comportare, *ex artt. 484 e 420-ter* codice di procedura penale, il rinvio ad una nuova udienza;

Ritenuto che l'imputato non consente che il procedimento si svolga in sua assenza;

Ritenuto di dover sollevare questione di costituzionalità dell'art. 159 codice penale, nella parte in cui non prevede che il corso della prescrizione del reato rimanga sospeso, oltre ai casi stabiliti dal comma 1, anche nel caso in cui il rinvio del procedimento penale sia imposto da un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, e per tutta la durata della permanenza dell'impedimento, ove lo stesso non sia rimovibile con i mezzi consentiti dalla legge — e ciò per contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

1) Sulla rilevanza ai fini della causa.

Il presente procedimento concerne quattro rilevanti ipotesi di truffa aggravata, contestate a Gartz Hermann Bernhard, imputato a piede libero, con decreto di citazione depositato il 1° dicembre 1999.

Si tratta, come si ricava dalla sola lettura dei capi di imputazione, di reati per i quali si contesta all'imputato di aver conseguito elevatissimi profitti (9.758.400 franchi francesi, quanto al capo A; lire 80.000.000, quanto al capo B; lire 1.600.000.000, quanto al capo C; 2.000.000 di dollari e 800.000 marchi tedeschi, quanto al capo *d*), in epoche ed in luoghi diversi ed in danno di quattro diverse parti offese, tre delle quali, a più riprese, hanno manifestato vivo interesse alla celebrazione del dibattimento.

Il procedimento ha sinora subito soltanto rinvii, essendo stato accertato lo stato di detenzione del Gartz, per altra causa, presso la Repubblica di Germania. Risulta dalla documentazione pervenuta a seguito di rogatoria, in data 7 febbraio 2001, dalla Procura superiore dirigente della Repubblica di Monaco II, che lo stato di detenzione del Gartz è dovuto ad una enorme serie di truffe (addirittura cinquecentosessantatre), a seguito delle quali egli ebbe ad ottenere, complessivamente, somme pari a 41.143.300,00 D.M..

L'imputato ha, sin dall'udienza del 27 ottobre 2000, prodotto una missiva datata 26 ottobre 2000, con la quale ha personalmente ed espressamente dichiarato «di non voler rinunciare al proprio diritto di presenziare alle udienze del dibattimento»; tale intenzione è stata in seguito ribadita nelle successive udienze, anche tramite il difensore.

È stata sinora accertata l'impraticabilità del ricorso a strumenti tali da permettere all'imputato di partecipare al dibattimento, dal momento che:

quanto all'ipotesi di un temporaneo trasferimento dell'imputato nel luogo in cui si deve celebrare il procedimento, vi è ostativa la disposizione di cui all'art. 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del

20 aprile 1959, applicabile solo a soggetti da sentire «per testimonianza o confronto»; in concreto, poi, la Procura superiore dirigente della Repubblica di Monaco II, con nota del 31 gennaio 2001, pervenuta in data 7 febbraio 2001, ha escluso che il trasferimento del Gartz possa essere disposto;

quanto alla partecipazione al dibattimento a distanza, prevista dall'art. 146 disp. att. c.p.p. ed inserita anche nell'art. 10 dell'atto del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2000 (avente ad oggetto la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea), le attuali limitazioni ne impediscono l'adozione, sia perché l'art. 146 disp. att. c.p.p. ha efficacia solo per l'ordinamento interno, mentre l'atto del Consiglio dell'Unione europea non risulta ancora efficace, sia perché — comunque — la norma di cui all'art. 146 disp. att. c.p.p. non è prevista per reati quali quelli per cui qui si procede e l'art. 10 dell'atto del 22 maggio 2000, in ogni caso, richiede quale condizione di applicabilità della videoconferenza il fatto che la stessa sia prevista dal diritto nazionale dei paesi membri dell'Unione (tale interpretazione, del resto, è stata fatta propria dal Ministero della giustizia, con nota del 29 marzo 2001, allegata agli atti).

Ne consegue che, in tale situazione, l'impedimento a comparire dell'imputato (ovviamente non rimovibile con una traduzione coattiva dallo Stato estero) comporta un continuo rinvio del procedimento e, nel contempo, un continuo incedere del termine di prescrizione dei reati al Gartz contestati.

## 2) Sulla non manifesta infondatezza della questione.

In linea generale, pare fin superfluo ricordare che l'accertato impedimento a comparire dell'imputato detenuto rende nullo il procedimento che comunque sia celebrato dopo che se ne dichiara la contumacia: «ove venga dichiarata la contumacia dell'imputato detenuto che non abbia rinunciato ad intervenire al dibattimento e di cui non sia stata disposta la traduzione nonostante la detenzione risultasse legalmente al giudice... il relativo provvedimento e tutti gli atti conseguenti sono viziati da nullità assoluta per irregolare costituzione del rapporto processuale» (così Cass. sez. VI, 16 novembre 1993, n. 10413, mass. 195871; nello stesso senso, tra le tante, *cf.* Cass. sez. I, 9 novembre 1994, n. 11193, mass. 199613, secondo cui l'imputato «per il suo stato di detenzione, non ha libertà di movimento, ma sottostà alle determinazioni in merito delle autorità preposte al luogo di detenzione ovvero incaricate della traduzione da detto luogo a quello di celebrazione del dibattimento. Ne consegue che dichiarare contumace l'imputato senza avere prima accertato la causa della sua mancata presenza in sede dibattimentale, allorché dagli atti del processo positivamente risulti il suo attuale stato di detenzione concretizza nullità di ordine generale *ex* art. 178, lettera *c* codice procedura penale, concernendo l'intervento in giudizio dell'imputato, sottoposta al regime di cui all'art. 180 stesso codice»).

Con più specifico riferimento al caso che qui interessa, a parere di questo giudice, non possono esservi dubbi sul fatto che la detenzione all'estero costituisca un caso di legittimo impedimento a comparire, impedimento da ritenersi assoluto ove non vi sia alcun modo per rimuoverlo.

Già sotto l'impero del vecchio codice di procedura penale, la Corte costituzionale, con sentenza del 9 luglio 1974, n. 212, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 497, primo comma c.p.p., nella parte in cui non prevedeva come legittimo impedimento a comparire la detenzione all'estero dell'imputato.

La giurisprudenza aveva poi precisato i limiti entro cui tale stato può configurare legittimo impedimento, ritenendo «la necessità della prova della volontà dell'imputato di essere tradotto in Italia per presenziare al dibattimento» e comunque affermando l'esigenza di una deduzione tempestiva dell'impedimento medesimo (Cass. sez. II, 12 maggio 1984, n. 4475, mass. 164184; Cass. 26 novembre 1981, in Cass. pen. 1983, 664; nello stesso senso si vedano Cass. sez. V, 15 ottobre 1980, n. 10360, mass. 146209, Cass. sez. I, 27 gennaio 1982, n. 868, mass. 151846; Cass. sez. V, 6 maggio 1988, n. 5458, mass. 178327). In maniera quanto mai esplicita, poi, la suprema Corte (sez. I), con la stessa sentenza n. 868 del 27 gennaio 1982, mass. 151852, affermava che «qualora l'impedimento a comparire per detenzione all'estero sia stato tempestivamente dedotto ed il giudice abbia emesso l'ordinanza dichiarativa di contumacia senza compiere alcuna valutazione dell'intrinseca attendibilità dei documenti prodotti dalla difesa ed idonei a provare l'impedimento stesso, o non abbia indicato gli elementi capaci di far dubitare della veridicità e della provenienza formale di quegli atti o non abbia intrapreso alcuna iniziativa in tal senso, la relativa ordinanza e la conseguente sentenza, impugnate *ex* art. 200 e 439, terzo comma codice procedura penale, vanno annullate per carenza di motivazione sul punto».

Anche sotto la vigenza del nuovo codice di procedura penale la giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui «in tema di ordinanza contumaciale, perché lo stato di detenzione all'estero possa costituire legittimo impedimento ai sensi dell'art. 486 codice procedura penale, è necessaria la dimostrazione della volontà dell'imputato di essere tradotto in Italia per presenziare al dibattimento» (così Cass. sez. II, 11 giugno 1997, n. 9024, mass. 208746).

Tale volontà, a parere di questo giudice, è chiaramente espressa sin dalla prima missiva, con la quale appunto il Gartz dichiara «di non voler rinunciare al proprio diritto di presenziare alle udienze del dibattimento».

Nei casi di assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento dell'imputato, l'art. 486 c.p.p., prima della recente abrogazione, stabiliva che il giudice fosse tenuto — anche d'ufficio — a sospendere o rinviare il dibattimento, fissare la data della nuova udienza e disporre la rinnovazione della citazione a giudizio dell'imputato medesimo. Tale norma, come è noto, è stata abrogata dall'art. 39 comma 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 e riscritta dall'art. 19, comma 2 della stessa legge n. 479/1999, che ha appunto introdotto — tra l'altro — l'art. 420-ter c.p.p., applicabile sia all'udienza preliminare che al dibattimento, in forza dell'esplicito richiamo effettuato dall'art. 484 c.p.p.; importa considerare che la nuova disposizione, nel caso di assoluta impossibilità di comparire dell'imputato, per legittimo impedimento, prevede non più la sospensione o il rinvio del procedimento, ma soltanto il rinvio ad una nuova udienza, previa rinnovazione della notifica dell'avviso a comparire, ex art. 419 c.p.p. (oggi a sua volta modificato dalla legge n. 397/2000).

Che comunque l'impedimento assoluto a comparire dell'imputato comportasse, sostanzialmente, il rinvio del procedimento, è dato che compare a piene mani nelle sentenze della Suprema Corte: di «rinvio» si parla, ad esempio, nelle sentenze della sez. VI, 18 marzo 1994, n. 3387, mass. 198261, della sez. II, 20 settembre 1994, n. 9991, mass. 198814, della sez. VI, 19 gennaio 1996, n. 620, mass. 203410, della sez. V, 16 dicembre 1997, n. 11667, mass. 209263, della sez. III, 9 aprile 1998, n. 4279, mass. 210506; proprio con riferimento allo stato di detenzione dell'imputato, la Suprema Corte ha affermato che «costituisce legittimo impedimento dell'imputato a comparire in giudizio lo stato di detenzione dello stesso, segnalato dal difensore al giudice prima dell'inizio del dibattimento, anche se tale condizione concerne altro procedimento e non risulta dagli atti per avere l'interessato ricevuto la rituale notifica del decreto di citazione in stato di libertà; ne deriva che, nel caso di rigetto dell'istanza di rinvio presentata in relazione a tale impedimento, deve ritenersi affetta da nullità assoluta, ex art. 178 codice procedura penale, con conseguente nullità dell'intero giudizio e della sentenza, l'ordinanza con la quale, in presenza di siffatta situazione, venga dichiarata la contumacia dell'imputato» (Cass. sez. I, 21 gennaio 1998, n. 738, mass. 209449). In maniera ancor più netta, poi, la Cassazione ha anche affermato che «il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima del compimento degli atti introduttivi va qualificato come rinvio vero e proprio, col conseguente obbligo di notifica del decreto di citazione» per coloro che non sono presenti o non possono considerarsi tali (così Cass. sez. V, 25 maggio 1995, n. 6065, mass. 201345 e, nello stesso senso, Cass. sez. III, 5 aprile 1994, n. 3980, mass. 197593).

Orbene, mentre nei casi di sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare l'art. 159 c.p. (opportunosamente novellato, proprio con la ricomprensione del caso di sospensione dei termini di custodia cautelare, dall'art. 15 legge 8 agosto 1995, n. 332) già prevede, come automatica conseguenza, la sospensione del corso della prescrizione del reato, non altrettanto è previsto nel caso di rinvio del procedimento in presenza di situazioni quali quelle sopra descritte, tali da configurare un assoluto, legittimo impedimento a comparire dell'imputato, non rimovibile con i mezzi consentiti dalla legge.

Dottrina e giurisprudenza concordemente insegnano che la sospensione della prescrizione del reato è il rimedio che l'ordinamento pone ai casi (tassativi) in cui al procedimento penale relativo al reato medesimo si frappone un particolare ostacolo indicato dalla legge al primo comma dell'art. 159 c.p. : se la prescrizione si fonda sull'inerzia degli organi giudiziari, tale inerzia non può rilevare sino a quando l'ostacolo stesso non sia rimosso e il procedimento possa iniziare o, se sospeso, proseguire. Per rilevare quale causa della sospensione della prescrizione del reato, poi, la sospensione del procedimento penale deve essere obbligatoria: si richiamano, in tal senso, le questioni pregiudiziali di costituzionalità, secondo l'art. 23, secondo comma legge 11 marzo 1953, n. 87; le disposizioni previste per definire le pendenze relative alle violazioni tributarie, ex art. 8, sesto comma, legge 15 maggio 1991, n. 154; la sospensione del procedimento prevista dall'art. 2, terzo comma d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, in tema di amnistia per reati tributari; la sospensione del procedimento stabilita in tema di omesso versamento delle

ritenute previdenziali ed assistenziali dall'art. 2, comma 1-*quater* decreto-legge n. 463/1983, come sostituito dall'art. 1, decreto legislativo 24 marzo 1994, n. 211; la sospensione del procedimento stabilita in tema di contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dall'art. 23, decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Per quanto sopra si è detto, però, altrettanto obbligatorio è, necessariamente, il rinvio del procedimento penale in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire dell'imputato, non rimovibile con i mezzi consentiti dalla legge. Anche in questa situazione, non potendo l'ostacolo essere rimosso (e per tutto il tempo in cui l'ostacolo non può essere rimosso) il procedimento non può iniziare, sicché del tutto illogica ed irrazionale appare una conseguenza diversa, in tema di prescrizione del reato, rispetto a situazioni di partenza assolutamente identiche. Nè pare superfluo ricordare, sul punto, che anche in una diversa materia — quella dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale — l'art. 294 c.p.p. stabilisce termini perentori per l'espletamento di detto atto, salvo il caso in cui la persona sia assolutamente impedita; in tal caso, infatti, il giudice, con decreto motivato, deve dare atto della sussistenza dell'assoluto impedimento e «il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso» (art. 294, secondo comma c.p. la ristrettezza dei termini stabiliti per l'interrogatorio ben spiega perché, nella specie, più che di sospensione del termine si consideri un'interruzione del termine medesimo e una sua piena ripresa dopo la rimozione dell'impedimento).

In definitiva, a parere di questo giudice, la mancata previsione del rinvio del procedimento penale, nella situazione in esame, quale causa di sospensione della prescrizione del reato che del medesimo procedimento è oggetto, oltre a contrastare con il principio di ragionevolezza che non vuole che conseguenze diverse discendano da eguali situazioni di partenza, contrasta con gli artt. 25, 111 e 112 Cost., che per un verso impongono al giudice uno sviluppo processuale laddove stabiliscono che la finzione giurisdizionale debba obbligatoriamente essere esercitata ed amministrata e per altro verso tendono ad evitare che l'imputato sia in qualunque modo «distolto» dal giudice naturale precostituito per legge.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 ss, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 25, 111 e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 c.p., nella parte in cui non prevede che il corso della prescrizione del reato rimanga sospeso, oltre ai casi stabiliti dal comma 1, anche nel caso in cui il rinvio del procedimento penale sia imposto da un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, e per tutta la durata della permanenza dell'impedimento, ove lo stesso non sia rimovibile con i mezzi consentiti dalla legge;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il procedimento in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti interessate, al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Milano, addì 9 maggio 2001

*Il giudice: CACCIALANZA*

N. 654

*Ordinanza emessa il 31 maggio 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 luglio 2001) dal tribunale di Pordenone nel procedimento civile vertente tra Azienda agricola Tesan Ivano e Massimiliano ed altre e Cooperativa agricola Medio Tagliamento Spilimbergo s.c. a r.l.*

**Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - «Quote latte» - Disposizioni di legge emanate in materia - Previsione, per i periodi di produzione lattiera dal 1995-1996 al 1998-1999 compresi, della possibilità per l'AIMA di determinare, ora per allora, i quantitativi individuali di riferimento e di esigere, tramite i primi acquirenti, i relativi prelievi supplementari - Incidenza sul principio di libertà d'iniziativa economica privata, per la quantificazione retroattiva dei limiti alla produzione - Violazione del principio di legalità, per l'introduzione retroattiva di sanzione amministrativa non giustificata da motivi di estrema necessità - Contrasto con il principio d'imparzialità e buon andamento della P.A., per l'imposizione «a posteriori» della programmazione nel settore - Violazione del principio di capacità contributiva, in considerazione della indipendenza del reddito del produttore dalla eccedenza della produzione.**

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modif. nella legge 27 gennaio 1998, n. 5; d.l. 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modif. nella legge 27 aprile 1999, n. 118.
- Costituzione, artt. 25, 41, 53 e 97.

## IL TRIBUNALE

Letti gli atti di causa;

A scioglimento della riserva formulata alla udienza di comparizione delle parti in data 27 maggio 1999;

*Osserva quanto segue*

1. — Con ricorso, depositato nella cancelleria di questo tribunale il 12 maggio 1999, l'Azienda agricola Ivano e Massimiliano Tesan, unitamente ad otto altre aziende agricole, ricorreva ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nei confronti della Cooperativa agricola Medio Tagliamento S.c. a r.l. e della Latteria cooperativa di Valvasone S.r.l., per sentir pronunciare i provvedimenti urgenti dei quali meglio in proseguito.

2. — Esponevano i ricorrenti di essere tutti imprenditori agricoli produttori di latte bovino, e di vendere tale loro produzione alle società resistenti, le quali quindi vanno qualificate «primi acquirenti» ai sensi e per gli effetti della disciplina delle c.d. «quote latte», che è ora necessario illustrare.

3.1. — Va premesso che la Comunità europea, nell'ambito delle competenze di politica agraria che le sono proprie, ha inteso e intende limitare la produzione di latte bovino da parte degli Stati membri.

Per raggiungere questo obiettivo, s'è assegnato a ciascuno Stato membro un limite massimo quantitativo di produzione annua, c.d. «Q.G.G.», ovvero «quantitativo globale garantito».

Ciascuno Stato membro è poi tenuto a suddividere il proprio «Q.G.G.», fra i vari produttori nazionali, determinando per ciascuno un «Q.R.I.» o «quantitativo di riferimento individuale, che va aggiornato anno dopo anno per tener conto dell'evolversi del mercato e dei nuovi Q.G.G. che fossero stabiliti. È evidente che la somma dei singoli Q.R.I. dev'essere pari al Q.G.G. di quell'anno.

Il singolo produttore, il quale commercializzi latte bovino oltre il proprio Q.R.I., è assoggettato al pagamento di un disincentivo economico, detto «prelievo supplementare».

A livello comunitario, il sistema sopra delineato assume giuridica rilevanza attraverso i regolamenti CEE del Consiglio n. 804/1968 del 27 giugno 1968, CEE del Consiglio n. 3950/1992 del 28 dicembre 1992 e CEE della Commissione n. 536/1993 del 9 marzo 1993.

3.2. — In Italia, il suddetto sistema delle «quote latte» è stato, o meglio dovrebbe essere, attuato mediante la disciplina della legge 26 novembre 1992, n. 468 e del relativo regolamento di attuazione d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569.

Tale disciplina, che sinteticamente va ricostruita, prevede che:

a) entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'A.I.M.A. provveda a pubblicare in appositi bollettini «gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo aventi inizio il 1° aprile successivo» (art. 4, comma 2 legge n. 468/1992). In altre parole, l'A.I.M.A. deve avvertire il singolo produttore, prima dell'avvio di ogni campagna di produzione lattiera, che per non incorrere nel disincentivo dovrà fermarsi a una certa quantità di prodotto;

b) coloro i quali acquistano il latte bovino direttamente dai produttori, appunto i «primi acquirenti», debbono trattenere dal prezzo che essi devano pagare l'importo del «prelievo supplementare» per ogni produttore che non rispetta la quota, e versarlo all'A.I.M.A. (art. 5, in part. comma 3, legge n. 468/1992; tali obblighi sono assistiti da sanzioni amministrative ai sensi del successivo art. 11);

c) può accadere che per ciascun anno il latte bovino effettivamente prodotto in Italia sia inferiore al Q.G.G. (è evidente che in tal caso alcuni produttori saranno rimasti al di sotto del rispettivo Q.R.I., mentre altri potrebbero anche averlo sfiorato); in tal caso l'A.I.M.A. procede alla «compensazione nazionale», ridistribuendo fra i vari produttori la differenza fra il Q.G.G. e la reale produzione (art. 5 comma 12 e ss. legge n. 468/1992). Elemento essenziale per il buon andamento e la razionalità di tale complesso sistema è la necessaria predeterminazione, come *sub a*), del Q.R.I. di ciascun produttore.

4. — Il sistema di cui alla legge 468/1992, peraltro, ad oggi non è ancora stato attuato, in quanto l'A.I.M.A. non è mai riuscita a pubblicare entro il termine previsto i bollettini contenenti i Q.R.I., ma vi ha provveduto con notevolissimo ritardo, che ha interessato, come si vedrà, le stagioni produttive 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999.

Sulla base di tali bollettini «tardivi», i primi acquirenti hanno comunque effettuato i prelievi supplementari, necessariamente, a posteriori.

Per parte loro, invece, i produttori sono insorti impugnando i bollettini stessi avanti il giudice amministrativo. Tra i vizi di legittimità denunciati (vedansi le ordinanze t.a.r. allegate dai ricorrenti) la tardiva pubblicazione era comunque in secondo piano: si censurava infatti una inesatta e imprecisa determinazione dei Q.R.I., dovuta a frodi e difetti di trasparenza dell'intero settore, di cui l'A.I.M.A. non aveva tenuto conto.

Tale situazione è stata confermata dal rapporto (pure prodotto dai ricorrenti) di una commissione di garanzia istituita dal legislatore.

5. — Tali problemi di attuazione, com'è evidente, non valgono a escludere la responsabilità dell'Italia in sede comunitaria, per inosservanza dei propri obblighi.

Il legislatore nazionale è allora intervenuto con una diversa disciplina, volta, nell'intenzione, a raggiungere retroattivamente i risultati sin dall'origine dovuti nell'ambito C.E.

Tale legislazione è stata introdotta con successivi decreti-legge, ed ora risulta, per i periodi indicati al § precedente, dal combinato disposto del d.l. 1° dicembre 1997, n. 411, convertito nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, con modificazioni, e del d.l. 1° marzo 1999, n. 43, convertito con modificazioni della legge 27 aprile 1999, n. 118.

La normativa, che ora si delinea, prende atto che, al presente, l'A.I.M.A. non ha determinato i Q.R.I. per i periodi dal 1995-1996 al 1998-1999, e così dispone:

a) i prelievi supplementari per ciascuno dei periodi in questione rimangono dovuti (art. 1 comma 1, 3 e 4 d.l. n. 411/1997, art. 1, comma 18 e 19 d.l. n. 43/1999);

b) continua ad aver vigore il meccanismo di trattenuta del prelievo supplementare ad opera dei primi acquirenti, solo temperato dalla parziale e provvisoria restituzione di alcune delle somme relative ai periodi 1996-1997 (art. 1, comma 1 del d.l. n. 411/1997) e 1997-1998 (art. 1, comma 3 stesso d.l.);

c) tali prelievi, a suo tempo effettuati in forza dei bollettini «tardivi» si intendono però «salvo conguaglio». È infatti previsto che, per ciascuno dei periodi in questione, l'A.I.M.A. debba operare, ora per allora, la «compensazione nazionale» (art. 1, comma 1, 3 e 10 d.l. n. 43/1999);

d) tale «compensazione nazionale» è concetto diverso da quello illustrato sopra *sub 3.2. c*). Comporta infatti che l'A.I.M.A. accerti il quantitativo di latte prodotto in realtà in ogni periodo, aggiorni i Q.R.I. di ciascun produttore e determini il surplus da assoggettare, retroattivamente, a prelievo supplementare (art. 2 comma 1 e 3 d.l. n. 411/1997, art. 1, comma 1, 3, 10 d.l. n. 43/1999);

e) per i produttori che hanno impugnato i bollettini «tardivi» in sede giurisdizionale, valgono ai sensi di cui al § precedente i Q.R.I. determinati in tal sede, ovvero rideterminati dall'A.I.M.A. (art. 1, comma 11, d.l. n. 43/1999);

f) sulla base di tale determinazione retroattiva, i produttori, nei termini di cui al d.l. n. 43/1999, non ancora scaduti, dovranno corrispondere i prelievi supplementari.

6. — I ricorrenti premettono (v. ricorso § 13) di avere impugnato nella competente sede amministrativa le rideterminazioni dei Q.R.I. operate dall'A.I.M.A. in forza della normativa di cui al § precedente per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998.

Chiedono poi che questo giudice, in via cautelare e urgente:

- a) voglia ordinare alle resistenti la restituzione del prelievo supplementare fino ad ora trattenuto;
- b) voglia inibire alle resistenti di escutere le relative garanzie;
- c) voglia inibire alle resistenti di effettuare ulteriori trattenute a titolo di superprelievo e di richiedere ulteriori garanzie per il pagamento di esso;
- d) voglia inibire alle resistenti di riversare all'A.I.M.A. ogni prelievo supplementare, il tutto per le campagne produttive dal 1995-1996 al 1999-2000.

Tale istanza cautelare è dichiarata prodromica ad una azione di accertamento negativo degli obblighi suddetti e di condanna alla restituzione delle somme e ai danni (si che sotto questo profilo il ricorso è senz'altro ammissibile). A sostegno, i ricorrenti deducono vari profili di *periculum in mora* e, circa il *fumus boni iuris*, nella sostanza la illegittimità della normativa di cui al precedente § 5.

7. — Si sono costituite entrambe le resistenti chiedendo il rigetto del ricorso; le parti sono state sentite all'udienza del 27 maggio 1999.

8. — Preliminarmente, questo giudice ritiene la propria giurisdizione sulla controversia propostagli.

Il rapporto fra produttore di latte bovino e primo acquirente è, nella specie, una compravendita di diritto civile, e fa sorgere, a carico del primo acquirente, l'obbligazione di pagare il prezzo al venditore.

La legge n. 468/1992, non innovata in questo dalle norme successive, stabilisce un obbligo di compensazione fra l'obbligazione suddetta e quella, *ex lege*, di pagare al primo acquirente, che lo verserà all'A.I.M.A., l'importo del prelievo supplementare. Presupposto di tale obbligazione *ex lege* è l'atto amministrativo di determinazione del Q.R.I., di cui, nella sostanza, i ricorrenti domandano la disapplicazione. È uno dei casi tipici di giurisdizione dell'a.g.o., in cui essa ha i poteri di cui all'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. Né può dirsi che in tal modo si escludono i termini perentori d'impugnazione dell'atto amministrativo in parola, perché (v. sopra § 6) esso già è stato impugnato nella sede propria.

9. — Ciò posto, questo giudice ritiene di dover sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui al d.l. 1° dicembre 1997, n. 411, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, e al d.l. 1° marzo 1999, n. 43, convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1999, n. 118, nella parte in cui consentono che per i periodi di produzione lattiera 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, e 1998-1999 i quantitativi individuali di riferimento siano determinati ora per allora dall'A.I.M.A. e i relativi prelievi supplementari siano pretesi retroattivamente.

La questione risulta infatti di competenza della Corte, rilevante per il presente giudizio e non manifestamente infondata secondo quanto ora si dirà.

### *Competenza della Corte*

10. — Il patrocinio dei ricorrenti ha sostenuto (v. verbale 27 maggio 1999) che la questione suddetta comunque non andrebbe sottoposta alla Corte costituzionale. Si tratterebbe infatti di un mero contrasto fra la normativa comunitaria, riportata sopra al § 3.1., e la normativa nazionale in questione, che per pacifica giurisprudenza della Corte stessa andrebbe risolta con la sua disapplicazione da parte del singolo giudice.

Questo giudice non ritiene di condividere tale prospettazione.

Invero, nulla vi è nella normativa comunitaria che proibisca in modo espresso un sistema di imposizione delle quote latte come quello adottato dal legislatore nazionale e descritto al § 5. Si tratta invece di vedere se esso è legittimo in base al nostro ordinamento, e *in primis* se esso è rispettoso della Costituzione, e ciò indubbiamente compete all'adita Corte (in tal senso, per implicito, si ritiene vada anche Corte costituzionale 11 dicembre 1998 n. 398, che, nel pronunciarsi sulla questione di legittimità della normativa sostituita da quella qui censurata, ebbe a dichiarare cessata la materia del contendere, non rifiutando *in limine* di esaminare la questione).

## RILEVANZA

11. — La questione proposta è senza dubbio rilevante ai fini del presente giudizio. Da un lato, se la norme censurate venissero dichiarate incostituzionali, la domanda cautelare si dovrebbe accogliere, venendo a mancare ogni titolo per esigere i prelievi supplementari per i periodi contestati.

Dall'altro, nell'ipotesi opposta, è ragionevole ritenere che, allo stato, il ricorso andrebbe respinto. Infatti, il caso di ritenuta illegittimità del provvedimento A.I.M.A. di rideterminazione dei Q.R.I. è previsto dal comma 11 del d.l. n. 43/1999; l'intervento del giudice non rende non dovuto il prelievo supplementare ma comporta soltanto una rideterminazione ulteriore della quota da parte dell'A.I.M.A. stessa. La disciplina da applicare ai prelievi già trattenuti sarebbe allora quella di cui al d.l. n. 411/1997, comunque esclusa l'integrale restituzione che nella specie si domanda e comunque esclusa l'inibitoria per ulteriori trattenute.

*Non manifesta infondatezza*

12. — Questo giudice dubita della legittimità della normativa censurata in rapporto alle norme della Costituzione ora indicate.

12.1. — L'art. 41 Cost., 1° e 3° comma, stabilisce che «l'iniziativa economica privata è libera ... La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica ... privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». Con la norma citata, appare senz'altro coerente l'originario sistema della legge n. 468/1992 descritto sopra *sub.* § 3.2. Infatti, in tale ottica, ciascun produttore avrebbe potuto conoscere in anticipo il Q.R.I. a lui assegnato e scegliere se rispettarlo o pagare il disincentivo, programmando di conseguenza i propri investimenti e la propria attività.

In tal modo, è soddisfatto che il significato letterale dei termini «programma» e «controllo», che alludono l'uno a un criterio imposto prima di agire, il secondo alla verifica successiva del rispetto di un parametro pre-assegnato.

Si sarebbe raggiunto altresì l'indubbio fine sociale di regolamentare una produzione non certo proibita, ed anzi tutelata dallo Stato.

Per converso, la normativa denunciata va in senso opposto. Il produttore non è, per definizione, stato messo in grado di conoscere in anticipo il proprio limite di produzione ed ha dovuto operare in condizioni d'incertezza, senza poter prevedere se e quali somme gli sarebbero state richieste. Sempre il produttore si trova ora a doverle pagare, dopo che tutta la produzione è stata realizzata.

Ad avviso di questo giudice, si è fuori dal concetto di programmazione, perché l'ordinato sviluppo dell'attività delle aziende lattiere nel periodo considerato non è realizzabile a posteriori.

Rimane l'imposizione retroattiva del disincentivo economico, che il produttore poteva evitare con certezza solo uscendo dal mercato.

Ciò appare in contrasto con la giurisprudenza di codesta Corte, là dove essa ebbe modo di affermare che i limiti imposti all'iniziativa privata devono essere razionali e non tali da renderla impossibile o estremamente difficile (Corte costituzionale n. 301/1983) ovvero da sopprimerla (Corte costituzionale n. 78/1970).

12.2. — La normativa censurata appare altresì in contrasto col principio di buon andamento della P.A. sancito dall'art. 97 Cost. Si sancisce infatti che l'inadeguatezza tecnica dell'A.I.M.A., pacificamente un'articolazione della P.A., a stabilire in via preventiva i Q.I.R. debba essere subita dagli amministratori, che per legge n. 468/1992 e per regolamento CEE dovrebbero invece poter contare sul suo operato.

12.3. — Infine, e in subordine, questo giudice ritiene che l'imposizione retroattiva del prelievo supplementare contrasterebbe con la Costituzione anche ove qualificata tributo ovvero sanzione amministrativa.

12.3.1. — Nel primo caso, sarebbe violato il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., atteso che la pregressa produzione di latte bovino eccedente un certo quantitativo nulla dice sul reddito dell'impresa che lo produce: può avere o non avere generato un reddito, in dipendenza da varie circostanze.

12.3.2. — Nella seconda ipotesi, la giurisprudenza di codesta Corte (68/1984) ha avuto modo di affermare che una sanzione amministrativa retroattiva non contrasta di per sé con l'art. 25 Cost.; nondimeno essa rimane qualcosa di eccezionale, che va previsto nei soli casi di estrema necessità (118/1957), tutelando in particolare la certezza dei rapporti preferiti.

Nel caso di specie, tali requisiti non si ravvisano, perché l'obiettivo di limitare la produzione lattiera è definitivamente mancato per i periodi in questione; ciò posto, si assoggetterebbero, in ipotesi, i produttori a una sanzione per una condotta che, all'epoca, non potevano individuare come illecita, atteso che mai s'è voluta vietare del tutto la promulgazione lattiera.

*P. Q. M.*

*Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.l. 1° dicembre 1997, n. 411, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, e del d.l. 1° marzo 1999, n. 43, convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1999, n. 118, nella parte in cui consentono che per i periodi di produzione lattiera dal 1995-1996 al 1998-1999 compresi l'A.I.M.A. possa determinare ora per allora i quantitativi individuali di riferimento ed esigere tramite i primi acquirenti i relativi prelievi supplementari, in relazione agli artt. 41, 97, 53 e 45 della Costituzione;*

*Sospende il procedimento;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notificazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento della presente ordinanza.*

Pordenone, addì 31 maggio 1999

*Il giudice: GAMBATO SPISANI*

01C0874

N. 655

*Ordinanza emessa il 16 maggio 2001 dal tribunale di Savona  
nel procedimento penale a carico di Carnazza Marco*

**Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato - Termine di decadenza di giorni sette, decorrenti dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dalla notifica al difensore dell'avviso di udienza - Lesione del diritto di difesa.**

- Cod. proc. pen. art. 458, comma 1.
- Costituzione, art. 24, secondo comma.

IL TRIBUNALE

In merito alla eccezione di legittimità dell'art. 458, comma 1 c.p.p., in relazione all'art. 24 della Costituzione, sollevata dal Collegio nel corso dell'udienza 11 aprile 2001 nel proc. r.g. trib. n. 162/01 a carico dell'imputato Carnazza Marco, osserva

*Sulla rilevanza*

In data 6 novembre 2000 veniva emesso nei confronti di Carnazza Marco decreto di giudizio immediato per l'udienza del 13 dicembre 2000, notificato all'imputato il 9 novembre 2000; l'avviso relativo alla data fissata per il giudizio immediato veniva notificato al difensore, avv. A. Mencobello, il 15 novembre 2000.

In data 18 novembre 2000 il Carnazza avanzava istanza di definizione con rito abbreviato, ma la richiesta veniva dichiarata inammissibile dal g.i.p. presso il tribunale di Savona, con ordinanza 2 febbraio 2001, in quanto proposta oltre il termine di sette giorni (e precisamente l'ottavo giorno) — decorrenti dalla notificazione del decreto di giudizio immediato — previsto, a pena di decadenza, dall'art. 458, comma 1 c.p.p.

Il g.i.p., peraltro, senza che la cancelleria trasmettesse il fascicolo al giudice del dibattimento, provvedeva sulla richiesta di giudizio abbreviato in data successiva a quella fissata per l'udienza dibattimentale — che perciò non veniva celebrata — e il 15 febbraio 2001 emetteva un secondo decreto di giudizio immediato per l'udienza dibattimentale del 4 aprile 2001, decreto che veniva notificato all'imputato il 14 febbraio 2001; il Carnazza avanzava, questa volta tempestivamente, il 15 febbraio 2001, nuova istanza di rito abbreviato.

Il tribunale, con ordinanza a verbale di udienza 11 aprile 2001, qualificava il secondo decreto come atto abnorme, essendo il g.i.p. sprovvisto di poteri processuali al riguardo, e giudicava priva di effetti la richiesta di rito abbreviato formulata in rapporto ad esso, ritenendo, perciò, che la comparizione dell'imputato, presente in aula, e del difensore dovessero ricondursi al decreto del 6 novembre 2000.

Dal momento che, nelle more del giudizio, è entrata in vigore la legge 1º marzo 2001, n. 63, che, all'art. 14 comma 2, modifica il termine di sette giorni previsto dall'art. 458 c.p.p., estendendolo a giorni quindici, la difesa ha sostenuto che, alla luce dell'art. 26 comma 1, secondo cui le disposizioni della nuova normativa si applicano ai processi penali in corso alla data di entrata in vigore della stessa, il termine quindicinale dovrebbe valere anche nel caso di specie, con la conseguenza che l'istanza di rito abbreviato formulata il 18 novembre 2000 non sarebbe da considerarsi tardiva.

Questo tribunale ritiene che l'art. 26 della suddetta legge debba essere interpretato nel rispetto del principio generale del *tempus regit actum*, secondo cui non può essere applicata ad un atto processuale una normativa che non era in vigore nel momento in cui l'atto è stato compiuto: perciò, le disposizioni di cui alla legge 63/2001 andranno applicate con riferimento ad ogni, distinta fase processuale, senza che sia consentito riaprire o incrementare nel dibattimento termini che concernono, invece, fasi precedenti, già concluse.

Pertanto, la normativa che deve trovare applicazione nel caso di specie è rappresentata dall'art. 458 c.p.p. nella sua formulazione antecedente alle ultime modifiche.

Conseguentemente, l'imputato non ha rispettato il termine di sette giorni dalla notifica dell'unico valido decreto di giudizio immediato ed è decaduto dalla facoltà di avvalersi del rito abbreviato.

Peraltro, laddove il termine di decadenza non fosse fatto decorrere dalla data di notificazione del decreto all'imputato, bensì dalla comunicazione al difensore dell'avviso della udienza di giudizio immediato, il Carnazza sarebbe stato nei termini per accedere al rito alternativo, avendo presentato istanza il 18 novembre 2000, ossia tre giorni dopo la notifica del decreto al difensore.

La questione di legittimità dell'art. 458 comma 1 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il termine per richiedere l'abbreviato decorra dalla notifica dell'avviso al difensore, è, perciò, rilevante nel presente giudizio, dal momento che dalla soluzione della stessa dipende la possibilità per il Carnazza di usufruire di un rito alternativo che comporta un trattamento peculiare sotto molteplici profili, *in primis* quello del trattamento sanzionatorio.

### *Sulla non manifesta infondatezza*

La legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1 c.p.p. viene contestata alla luce del disposto dell'art. 24, comma 2 della Costituzione, che qualifica la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

La formulazione estremamente generica della norma porta, inevitabilmente, con sé, difficoltà interpretative, che non possono essere risolte attraverso il mero riferimento alla inviolabilità del diritto, dalla quale nessuno dissente. Nel *corpus* dell'art. 24 della Costituzione, infatti, la difesa appare come un postulato, di cui si danno per scontati contenuto, struttura e garanzie; viceversa, il diritto si connota diversamente a seconda dell'ordinamento processuale all'interno del quale viene calato.

In un sistema accusatorio quale quello attualmente vigente, in cui il legislatore ordinario ha dimostrato in più di un'occasione di giudicare essenziale per il corretto svolgimento del rapporto processuale che le parti, accusa e difesa, siano nelle condizioni di agire in pieno contraddittorio e su un piano di sostanziale parità, il diritto di difesa è, senza dubbio, inteso anche come diritto all'assistenza tecnica, ed assume connotazioni particolari, in quanto qualificato come irrinunciabile.

La *par condicio* postula che alla capacità professionale della pubblica accusa venga contrapposta l'uguale competenza professionale di un difensore tecnico, che affianchi l'imputato per tutto il corso del processo.

Se è vero che il diritto di difesa significa, *in primis*, diritto all'autodifesa, che si realizza attraverso la possibilità di effettiva ed attiva presenza dell'imputato alle attività processuali, è anche vero che la massima esplicazione del diritto all'autodifesa può aversi laddove all'imputato sia dato conoscere i diritti e le facoltà che a lui competono, in modo da porlo nelle condizioni di scegliere la strategia processuale più adatta. La funzione del difensore tecnico è, perciò, anche quella di rendere edotto il proprio assistito sulle differenti opzioni difensive, così da garantirgli di scegliere coscientemente e con cognizione la linea più confacente ai propri interessi.

La disposizione dell'art. 458, comma 1 c.p.p., nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per la presentazione della richiesta di abbreviato dalla data della notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato anziché dalla comunicazione al difensore della data fissata per l'udienza di immediato, vanifica il diritto di difesa proprio sotto il profilo del diritto all'assistenza tecnica, in quanto non consente all'imputato la scelta consapevole di un rito alternativo che comporta conseguenze di rilievo e consente un notevole abbattimento di pena.

La norma codicistica, infatti, pare partire dal presupposto che ogni imputato non solo sia in grado di leggere il decreto di citazione che gli viene notificato e capirne la terminologia ed il contenuto, ma sia anche a conoscenza delle regole del codice di rito, ossia di che cosa significhi «rito abbreviato» e di quali conseguenze implichi la scelta di tale soluzione.

In realtà, la migliore strategia processuale può essere scientemente scelta dall'imputato, cui tale scelta spetta in proprio, solo laddove sia posto nelle condizioni di conoscerne i presupposti e le conseguenze e non si può presumere che l'uomo comune possieda nozioni di diritto processuale ed abbia dimestichezza con concetti a volte di difficile interpretazione anche per esperti di diritto.

La effettività del diritto di difesa viene assicurata solo laddove il difensore sia posto nelle condizioni di prospettare all'assistito le iniziative tecniche più convenienti, e ciò vale a maggior ragione laddove si tratti di optare per un rito speciale, quale l'abbreviato, per cui è prevista una disciplina particolare sotto il profilo del materiale utilizzabile ai fini probatori, del trattamento sanzionatorio e dei limiti all'appello.

Questo tribunale è consapevole che la questione qui proposta è già stata affrontata in passato dalla Corte Costituzionale e dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze n. 588/1990, 225/1991, 355/1991 e 36/1994; peraltro, si ritiene di dover dissentire dall'argomento a suo tempo sostenuto dal giudice delle leggi, secondo cui non sussisterebbe alcuna lesione del diritto di cui all'art. 24, comma 2 della Costituzione poiché il decreto che dispone il giudizio immediato, e contenente l'avviso che l'imputato può richiedere il rito abbreviato, viene notificato all'imputato almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio dinanzi al tribunale, ed entro lo stesso termine viene anche notificato al difensore il relativo avviso, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il decreto di citazione sia notificato prima dell'avviso, l'imputato può, comunque, informare della citazione il proprio avvocato, entro un termine all'epoca di sette giorni, oggi di quindici, adeguato all'esercizio del diritto di difesa.

Quest'argomento aggira il problema di fondo: nonostante il decreto di giudizio immediato e l'avviso della relativa udienza debbano essere notificati almeno venti giorni prima dell'udienza rispettivamente ad imputato e difensore, ciò non significa affatto che le notifiche vengano effettuate a distanza di un breve lasso di tempo l'una dall'altra, in modo da consentire al primo di conferire con il secondo, con la conseguenza che la comunicazione al difensore potrebbe avvenire quando è già scaduto il termine per la richiesta di riti alternativi. Resta il fatto che il termine di decadenza decorre, comunque, dalla notifica all'imputato, a nulla rilevando, sotto questo profilo, la comunicazione al difensore, e che il primo potrebbe non essere in grado di comprendere il contenuto del documento notificatogli e quindi potrebbe sottovalutare l'importanza di avvertire immediatamente colui che, solo, è in grado di consigliare la strategia processuale più adatta (e che potrebbe non essere più nelle condizioni di farlo, a causa della decorrenza del termine prescritto dal codice).

Il far decorrere il termine entro cui può essere richiesto il rito abbreviato dalla notificazione all'imputato del decreto di giudizio immediato comporta una violazione del diritto di difesa, in quanto non consente il corretto esplicarsi della difesa tecnica ed il corretto esercizio, da parte dell'avvocato, dei poteri-doveri di assistenza, con inevitabili ripercussioni sull'esercizio del diritto di autodifesa da parte dell'imputato. Ciò vale anche sotto la vigenza della nuova normativa, che ha inciso esclusivamente sulla durata del termine --- peraltro sempre estremamente breve --- e non ha in alcun modo affrontato il profilo qui censurato.

Per tutte le sopraesposte ragioni la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1 c.p.p. per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione deve ritenersi non manifestamente infondata.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1 c.p.p. per violazione dell'art. 24, comma 2 della Costituzione, nei termini di cui in motivazione;*

*Sospende il processo in corso;*

*Ordina da trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Savona, addì 16 maggio 2001

*Il Presidente: FRASCHERELLI*

01C0875

N. 656

*Ordinanza emessa il 13 marzo 2001 dal tribunale di Vicenza  
nel procedimento civile vertente tra Cufaj Pasko e prefettura di Vicenza*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione emanato dal prefetto - Carattere automatico del provvedimento, con esclusione di qualsivoglia valutazione discrezionale della situazione personale dello straniero - Contrasto con i principi costituzionali di solidarietà - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione dei diritti alla retribuzione e alla stabilità del posto di lavoro.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, e 35.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 5 marzo 2001, osserva quanto segue.

Il ricorso evidenzia la sussistenza di situazioni personali del ricorrente, caratterizzate dalla disponibilità di un imprenditore alla sua assunzione e dalla disponibilità di un alloggio, che sarebbero astrattamente idonei, nell'ambito delle quote di ingresso, a legittimare la sua presenza in Italia.

Va anzitutto rilevato che il dato normativo non consente di ritenere esistente un potere discrezionale del prefetto in materia di espulsioni, nel senso che, accertato il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 13 testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/1998 (d'ora in avanti testo unico), l'emanazione del decreto di espulsione deve considerarsi automatica.

In questo senso va fatto riferimento non solo alla formulazione letterale della norma e dalla differenza tra la previsione del comma 1, che, relativamente alla espulsione disposta dal ministro per motivi di ordine pubblico o di sicurezza, prevede espressamente che l'espulsione «può» essere disposta, e quella del comma 2, che invece si esprime in termini di automatismo e assenza di discrezionalità («l'espulsione è disposta dal prefetto»), ma anche alla interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che in motivazione si esprime per il carattere automatico della espulsione prevista dal comma 2 dell'art. 13 (*cf.* Cass. 23 giugno 1999, n. 6374).

Si tratta peraltro di una lettura compatibile con le finalità del provvedimento espulsivo, che consegue all'accertamento della violazione delle norme dettate in materia di ingresso e permanenza in Italia, evitando valutazioni caso per caso con una sostanziale delega alle prefetture della gestione della immigrazione e con rischi di gestione non unitaria e frammentata nel territorio a seconda delle esigenze specifiche della zona di riferimento.

La natura vincolata del decreto di espulsione del prefetto non è contraddetta dall'obbligo di motivazione, ove si consideri che la motivazione ha lo scopo di assicurare la verifica della congruenza tra presupposti e conclusioni adottate dalla autorità competente.

In questo senso, si ritiene estraneo all'ambito di valutazione demandato al prefetto il giudizio di non meritevolezza dello straniero a permanere nel territorio dello Stato.

In questo senso, anche la motivazione della sentenza della SC richiamata riferisce tale valutazione ad un momento diverso da quello preso in considerazione dal ricorso, e più precisamente sul piano della interpretazione della norma per le ipotesi di espulsione motivata dal ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, nel senso di tenere conto delle differenti situazioni che originano la fattispecie della omessa richiesta e la distinguono da quella del semplice ritardo.

La situazione prospettata dal ricorrente conduce tuttavia a evidenziare aspetti della disciplina dettata dal testo unico che contrastano con principi costituzionali, incidendo in modo ingiustificato sulla effettività dell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.

In realtà, è proprio l'automaticità della emanazione del decreto di espulsione che impedisce di tenere conto dei principi di solidarietà e accoglienza che costituiscono l'approccio principale del sistema normativo, che affronta il tema della immigrazione non in termini di ordine pubblico ma valorizzando l'inserimento e il riconoscimento di diritti fondamentali e di partecipazione ai cittadini stranieri che non si pongono in contrasto con il nostro ordinamento.

In questo senso, la mancata previsione di attenuazioni alla automaticità della espulsione nonostante il cittadino straniero abbia dimostrato una situazione che ne legittimerebbe la permanenza in Italia, viene a contrastare con i principi di solidarietà enunciati dall'art. 2 della Costituzione e con quello di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione, per cui il cittadino straniero in possesso dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno al momento della pronuncia del decreto di espulsione subisce un trattamento diverso e peggiore rispetto a colui che si trova nella stessa situazione di fatto ma ha a monte il titolo di permanenza.

In questo modo, l'espulsione automatica viene ad incidere direttamente su altri diritti costituzionalmente garantiti, come i diritti che spettano a ogni lavoratore in forza di un rapporto di lavoro subordinato, che lo straniero espulso verrebbe pregiudicati (si pensi alle implicazioni degli art. 35 e seguenti della Costituzione sugli specifici diritti alla retribuzione o alla stabilità del posto di lavoro, compromessi a causa della espulsione e del divieto di dentro nel territorio italiano ai sensi dell'art. 11 commi 13 e 14 del testo unico).

Si ritiene che il contrasto tra la norma richiamata e le disposizioni costituzionali non possa essere superato attraverso una interpretazione adeguatrice, non sussistendo margini per una lettura diversa da quella che si è data nella prima parte del presente provvedimento.

La questione di costituzionalità si presenta rilevante nel caso di specie, considerando che il ricorrente è nel possesso dei requisiti abitativi e di lavoro che ne legittimerebbero il regolare ingresso nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 4 e il successivo rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 del testo unico e che tale situazione deve rientrare nell'ambito delle valutazioni operate dalla autorità amministrativa ai fini della emanazione del decreto di espulsione e deve essere valutata dal giudice al fine di verificare la legittimità del decreto opposto.

*P. Q. M.*

*Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 13 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in rapporto agli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, nella pronuncia del decreto di espulsione, il prefetto debba tenere conto della sussistenza di condizioni attuali dello straniero che legittimino la concessione dei titoli autorizzativi all'ingresso e alla permanenza nel territorio dello Stato.*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.*

*Dispone la comunicazione del presente provvedimento alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Si comunichi.*

Vicenza, addì 13 marzo 2001

*Il giudice: CAMPO*

N. 657

*Ordinanza emessa il 13 marzo 2001 dal tribunale di Vicenza  
nel procedimento civile vertente tra Serrano Sotomayor Magno Rodrigo e prefettura di Vicenza*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione emanato dal prefetto - Carattere automatico del provvedimento, con esclusione di qualsivoglia valutazione discrezionale della situazione personale dello straniero - Contrasto con i principi costituzionali di solidarietà - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione dei diritti alla retribuzione e alla stabilità del posto di lavoro.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, e 35.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 5 marzo 2001, osserva quanto segue.

Il ricorso evidenzia la sussistenza di situazioni personali del ricorrente, caratterizzate dalla disponibilità di un imprenditore alla sua assunzione e dalla disponibilità di un alloggio, che sarebbero astrattamente idonei a legittimare la sua presenza in Italia.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 656/2001).*

01C0877

N. 658

*Ordinanza emessa il 24 maggio 2001 dal tribunale di Gorizia  
nel procedimento civile vertente tra Fincantieri S.p.a. e I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali - Inapplicabilità, stabilita con norma innovativa, autoqualificata interpretativa, ai contratti di formazione e lavoro - Lesione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché di certezza del diritto e di affidamento del cittadino - Incidenza sulla funzione giurisdizionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 155/1990, 376/1995, 211/1997, 229/1999 e 416/1999.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 5.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DEL LAVORO

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 aprile 2001;

Rilevato che la società ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e per la conseguente condanna dell'Istituto previdenziale al rimborso parziale della contribuzione versata per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nel periodo 1° luglio 1988/30 giugno 1998, per un importo pari a complessive L. 315.282.351, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

Rilevato che nella materia oggetto del presente procedimento è intervenuto l'art. 68, comma 5, legge n. 388/2000 a norma del quale «l'art. 3, comma quarto del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali»;

Ritenuto che la disposizione contenuta nell'art. 68, comma 5, legge n. 388/2000 non ha natura di interpretazione autentica; ed invero, deve ritenersi che la natura interpretativa è propria soltanto di quelle leggi o di quelle disposizioni che, saldandosi ad altre disposizioni (quelle interpretate), intervengono esclusivamente sul significato

normativo di queste ultime, chiarendone esplicitamente il senso (ove considerato oscuro) ovvero escludendone o enucleandone uno dei sensi ritenuti possibili, al fine in ogni caso di imporre all'interprete un significato normativo già insito nella disposizione interpretata (cfr. Corte costituzionale n. 233/1998; Corte costituzionale n. 15/1995).

Nel caso di specie, risulta per contro evidente che il testo della norma interpretante non appare connesso con quello della norma interpretata, posto che l'art. 3, quinto comma del decreto-legge n. 726/1984 prevede che «per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro la quota di contribuzione è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori».

La norma interpretata, dunque, non ha riguardo all'elemento ed alla materia della fiscalizzazione degli oneri sociali, bensì si occupa di stabilire l'aliquota contributiva applicabile ai c.f.l. (al riguardo, si veda anche la successiva legge n. 173/1988, che ha fissato tale aliquota al 50%, nonché la legge n. 407/1990, che a sua volta ha fissato l'aliquota stessa al 25%); ciò appare ancor più evidente ove si consideri che tutta la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che in passato ha unanimemente ritenuto applicabile anche ai c.f.l. la fiscalizzazione degli oneri sociali, non è giunta a tale conclusione sulla base di una determinata interpretazione dell'art. 3, quinto comma del decreto legge n. 726/1984, bensì sulla scorta del combinato disposto della disciplina dettata dalla legge 7 aprile 1977, n. 102 e dall'art. 3, quinto comma decreto-legge in oggetto, il quale ultimo stabilisce che «ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal precedente decreto».

In altri termini, la giurisprudenza è pervenuta alla conclusione della compatibilità dei due istituti in questione sulla scorta del seguente sillogismo giuridico: il contratto di formazione e lavoro rientra (salvo taluni elementi specializzanti) nella più ampia categoria dei rapporti di lavoro subordinato, e quindi ad esso si applicano le disposizioni legislative che disciplinano questi ultimi rapporti, salvo deroghe espresse (art. 3, quinto comma decreto-legge n. 726/1984); per i rapporti di lavoro subordinato la normativa sulla fiscalizzazione degli oneri sociali riconosce il relativo beneficio (legge 7 aprile 1977, n. 102); la suddetta normativa non ha mai escluso né esplicitamente né implicitamente il contratto di formazione e lavoro dal suo ambito applicativo; nessuna esclusione è ravvisabile neppure nella normativa in materia di contratto di formazione e lavoro; ergo: la f.o.s. è applicabile anche ai c.f.l.;

Ritenuto, alla stregua di quanto sopra, che la disposizione di cui all'art. 68, comma 5, legge n. 388/2000 introduce per la prima volta l'elemento della fiscalizzazione degli oneri sociali del tutto assente nella disposizione interpretata, con l'effetto che la stessa non può definirsi di interpretazione autentica (invero, del tutto inconferente è, sotto lo specifico profilo, l'autodefinizione contenuta nella norma), difettando l'ineludibile finalità di chiarire il significato di una disposizione oscura o polisensa, bensì norma innovativa con efficacia retroattiva; ciò che appare confermato:

dall'assenza di qualunque contrasto giurisprudenziale in ordine all'interpretazione della normativa *de qua*, avendo la giurisprudenza sia di legittimità (cfr. Cass. 3114/2001; Cass. 5305/2000; Cass. 576/1998; Cass. 9495/1997) che di merito (cfr., tra le tante, trib. Torino 7 febbraio 1997; trib. Milano 5 ottobre 1996; trib. La Spezia 18 dicembre 2000) unanimemente affermato la piena applicabilità della f.o.s. anche ai contratti di formazione e lavoro;

dalla sussistenza di un notevole lasso di tempo (ben 16 anni) tra la norma (asseritamente) interpretata e quella interpretante;

Ritenuto che il contrasto tra il fine perseguito dal legislatore e lo strumento utilizzato configura «un caso esemplare di sviamento strumentale della funzione legislativa», costituente di per sé motivo di incostituzionalità (Corte costituzionale n. 187/1981), e che laddove la normativa impugnata non si presenti realmente interpretativa, venendo a sostituire la precedente disposizione anziché a renderne inequivoco il significato, si prospetta una violazione dell'art. 3 Cost., per intrinseca irragionevolezza dell'intervento legislativo, ravvisabile nell'aver il legislatore distorto la funzione tipica dell'interpretazione autentica, utilizzando uno strumento non coerente con il contenuto (cfr. anche Corte costituzionale n. 155/1990);

Rilevato, peraltro, che alla stregua di altro orientamento espresso dalla Corte costituzionale «è irrilevante, nel giudizio di costituzionalità, verificare se una norma abbia carattere interpretativo ovvero abbia portata innovativa con efficacia retroattiva, perché in entrambi i casi la legge è pur sempre soggetta al controllo di conformità al canone generale di ragionevolezza» (Corte costituzionale n. 432/1997); in particolare «il principio di irretroattività ha garanzia costituzionale specifica solo con riguardo alla materia penale e, se è pur vero che esso mantiene per le altre materie valore di principio generale, non impedisce al legislatore di adottare norme dotate di efficacia retroattiva, ove queste vengano a trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionalmente protetti» (Corte costituzionale n. 376/1995 nonché, da ultimo, Corte costituzionale n. 229/1999);

Rilevato che tra i «principi o valori costituzionalmente protetti» la giurisprudenza costituzionale annovera «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che, quale essenziale elemento dello stato di diritto, non può essere leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti» (Corte cost. n. 416/1999, nonché Corte costituzionale n. 211/1997 e 390/1995);

Ritenuto che la disposizione in commento si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di affidamento, quale si estrinseca nella regola per cui un soggetto deve poter conoscere lo stato di diritto in base al quale opera, senza che questo possa essere poi arbitrariamente modificato con effetti retroattivi nuovi e non prevedibili al momento del suo agire e, in particolare, dell'adozione di determinate scelte imprenditoriali; in particolare, la violazione del principio di affidamento si ritiene violato, nel caso di specie, soprattutto in considerazione:

della già sottolineata sussistenza di un indirizzo giurisprudenziale sia di merito che di legittimità che ha sempre unanimamente ritenuto applicabile il beneficio della f.o.s. ai contratti di formazione e lavoro;

della già, pure sottolineata, sussistenza di un notevole lasso di tempo intercorrente tra la normativa (asseritamente) interpretata e la disciplina dettata dall'art. 3, comma 5, legge n. 388/2000;

dalla inconfigurabilità, allo stato, di un'adeguata ragione giustificativa dell'efficacia retroattiva della norma a fronte, per converso, di precise argomentazioni volte a giustificare l'applicabilità della f.o.s. ai contratti di formazione e lavoro, *in primis* quella per quale scopo della fiscalizzazione degli oneri sociali è quello di incrementare l'occupazione attraverso un sostegno economico alle imprese, mentre scopo dei contratti di formazione e lavoro è quello di favorire l'occupazione giovanile e di migliorare la qualificazione professionale del lavoratore, donde la piena e plausibile compatibilità tra i due istituti; del resto, la circostanza che la misura del beneficio contributivo accordato ai c.f.l. è andata, dal 1° giugno 1988, progressivamente decrescendo fino a ridursi, dal 1° gennaio 1991 in poi, a un beneficio pari al solo 25% in meno dei contributi normalmente dovuti dal datore di lavoro (venendo anche meno, per effetto del d.l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito nella legge n. 291/1988, l'equiparazione con la categoria degli apprendisti, la sola che, in qualche modo, poteva offrire un appiglio alla diversa tesi dell'inapplicabilità della f.o.s. ai c.f.l.), rafforza l'assunto della piena compatibilità dei due istituti;

Ritenuto, pertanto, che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dedotta in riferimento all'art. 3 della Costituzione dalla società ricorrente;

Ritenuto, altresì, che la questione è rilevante anche nel presente giudizio, in cui la società ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e per la conseguente condanna dell'Istituto previdenziale al rimborso parziale della contribuzione versata per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nel periodo 1° luglio 1988/30 giugno 1998, per un importo complessivo pari a L. 315.282.351, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e affidamento, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, legge n. 388/2000 laddove stabilisce che «l'art. 3, quinto comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali»;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Gorizia, addì 24 maggio 2001

*Il giudice: MASIELLO*

N. 659

*Ordinanza emessa il 27 febbraio 2001 dal tribunale di Saluzzo  
nel procedimento penale a carico di Gonella Bartolomeo*

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Diritto del pubblico ministero di intervenire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato, esprimendo consenso o dissenso motivato, nonché effettuando autonoma richiesta di integrazione probatoria - Mancata previsione - Mancata previsione, altresì, del potere del giudice di decidere sull'ammissibilità della richiesta medesima - Contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Lesione del principio secondo cui ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.**

- Cod. proc. pen., art. 438.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 111.

## IL TRIBUNALE

Premesso che:

nel presente procedimento l'imputato ha richiesto che il processo sia definito nelle forme del giudizio abbreviato, ai sensi degli artt. 438 e seguenti c.p.p.;

il p.m. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p., nella sua attuale formulazione, per contrasto con gli artt. 101 e 111 della Costituzione;

la difesa si è opposta;

## O S S E R V A

Le modifiche introdotte alla disciplina del giudizio abbreviato con l'entrata in vigore della legge n. 479/1999 — e segnatamente la superfluità del consenso del pubblico ministero e il venir meno del requisito della decidibilità allo stato degli atti, potendosi disporre il giudizio abbreviato sulla base di una semplice richiesta formulata dall'imputato e, infine, la possibilità di assumere prove nel corso del giudizio abbreviato medesimo — evidenziano, ad avviso del giudicante — numerosi profili di incostituzionalità.

1. — Il contrasto con il parametro costituzionale del «giusto processo».

In primo luogo l'assetto normativo degli artt. 438 e seguenti c.p.p. contrasta con i principi sanciti dall'art. 111 Cost., che prevede un processo caratterizzato — in ogni sua fase — dal contraddittorio tra le parti, in condizione di parità e dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale.

Orbene il nuovo rito abbreviato consente al solo imputato di decidere come definire il giudizio, con ciò conseguendo in via automatica lo sconto di un terzo della pena, senza che la pubblica accusa possa manifestare la propria volontà in proposito.

Una ulteriore disarmonia processuale si viene a creare anche per la mancata previsione per il p.m. — a fronte dell'impossibilità di esprimere il proprio dissenso — di chiedere eventuali integrazioni probatorie, attività questa che è consentita al solo imputato.

Né il p.m. ha facoltà di impugnare le sentenze di condanna, ad eccezione di quelle che modificano il titolo di reato.

2. — Il contrasto con l'art. 101 Cost.

In base al disposto dell'art. 101, comma 2 della Costituzione «I giudici sono soggetti solo alla legge.»

L'attuale configurazione normativa sul giudizio abbreviato finisce per violare il disposto costituzionale, rendendo il giudice soggetto alla volontà di una sola parte processuale.

Allorché l'imputato chieda il rito abbreviato cosiddetto «puro» — vale a dire senza integrazione probatoria — il giudicante non può fare altro che valutare la forma della richiesta, dunque la ammissibilità e tempestività della stessa, senza poter entrare nel merito.

In tal modo all'imputato viene offerto non solo il diritto di scegliere il rito, bensì il diritto soggettivo assoluto a conseguire in via automatica il beneficio della riduzione della pena.

3. — La violazione dell'art. 97 Cost.

Con la normativa in oggetto si è sostanzialmente vanificata la principale finalità per cui il legislatore aveva introdotto tale rito alternativo, vale a dire la volontà di deflazionare il dibattimento con l'accelerazione dei giudizi.

Il giudice si vede, infatti, costretto a praticare lo sconto di pena originariamente previsto solo per chi — con la scelta del rito — contribuiva alla riduzione dei tempi e dei costi del processo anche nei casi in cui sia necessaria una lunga e dispendiosa attività di integrazione probatoria.

In tal modo si viola il precetto costituzionale posto a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.

4. — La violazione dell'art. 3 Cost.

Per i motivi dianzi evidenziati viene ad essere leso anche il principio di parità tra le parti, posto che l'attuale sistema normativo equipara indiscriminatamente tutti gli imputati che facciano richiesta di rito abbreviato senza distinzione alcuna tra coloro che richiedano il giudizio abbreviato «puro» così consentendo alla riduzione effettiva dei tempi processuali e quelli che, invece, richiedendo attività di integrazione probatoria, abbiano sostanzialmente dilatato gli stessi.

Alla luce delle premesse osservazioni le prospettate questioni di legittimità costituzionale appaiono non manifestamente infondate e la loro definizione risulta rilevante rispetto al giudizio in corso, che deve, pertanto, essere sospeso con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto del p.m. di intervenire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato, esprimendo consenso o dissenso motivato, nonché effettuando autonoma richiesta di integrazione probatoria e nella parte in cui non prevede autonomo potere del giudice di decidere sulla ammissibilità della richiesta stessa, per violazione degli artt. 3, 97, 101 e 111 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato Gonella Bartolomeo;*

*Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Saluzzo, addì 27 febbraio 2001

*Il giudice: COLLIDÀ*

01C0879

N. 660

*Ordinanza emessa il 19 febbraio 2001 dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza sul ricorso proposto da Ferrari Bruno contro Consorzio Bacini Piacentini di Levante*

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Controversie relative ai contributi consortili - Devoluzione al tribunale, anziché alle commissioni tributarie - Irragionevolezza - Contrasto con i principi della legge di delega (art. 30, lett. a, legge n. 413/1991) che attribuiscono le controversie sui tributi locali alla giurisdizione delle commissioni tributarie - Incidenza sul diritto di difesa, attese le maggiori spese, lungaggini e tecnicismi procedurali del processo dinanzi al giudice ordinario rispetto al processo tributario - Incidenza sul principio di tutela giurisdizionale.**

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 3, 24, 76, 77, 111 e 113.

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 421/00 depositato il 16 ottobre 2000:

avverso avviso di pagamento n. 08520000012164608, contro Consorzio Bacini Piacentini di Levante, difeso da avv. Giocosi Brunella, avv. Nascetti Gian Paolo;

avverso avviso di pagamento n. 08520000012164608, contro Consorzio Bacini Piacentini di Levante, difeso da avv. Giocosi Brunella, avv. Nascetti Gian Paolo;

proposto da: Ferrari Bruno, residente a Ferriere (PC) in largo Risorgimento n. 15, difeso da Silva dott. Paolo, residente a Piacenza, in via Beverora n. 18/B.

### *Svolgimento del processo*

Con ricorso notificato il 9 ottobre 2000 Ferrari Bruno impugnava n. 3 ruoli esattoriali e relativi avvisi di pagamento recanti rispettivamente i numeri 08520000012164608, 08520000012164406 e 08520000013394531 con i quali il Consorzio Bacini Piacentini di Levante tramite il servizio riscossione tributi della provincia di Piacenza (Padana riscossioni) intimava il pagamento della somma complessiva di L. 522.030 per «Consorzio Bonifica e Miglioramento Fondiario» per l'anno 2000.

Le parti si costituivano ritualmente in giudizio e il consorzio convenuto si opponeva all'accoglimento del ricorso eccependo il difetto di giurisdizione di questa commissione tributaria, l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso avvisi di pagamento, non rientranti nell'elenco tassativo di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e l'infondatezza del ricorso medesimo.

All'udienza del 16 novembre 2000 questa Commissione respingeva la richiesta di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati per insussistenza del «*periculum in mora*».

In data 18 dicembre 2000 il consorzio resistente depositava nella segreteria di questa commissione copia del ricorso per regolamento di giurisdizione alle sezioni unite della Corte di cassazione notificato al Ferrari ed istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Corte di cassazione *ex art.* 369 c.p.c.

Con successiva memoria del 16 gennaio 2001 il consorzio chiedeva che la Commissione disponesse la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte di cassazione in punto all'eccepito difetto di giurisdizione.

La controversia veniva trattata all'udienza in Camera di Consiglio del 1º febbraio 2001 e la Commissione si riservava la decisione.

### *Motivi della decisione*

1. — Preliminarmente la Commissione rileva che gli «avvisi di pagamento» impugnati devono ritenersi atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 in quanto rientranti nella categoria di cui al punto 1, lettera a) dello stesso articolo (avviso di accertamento del tributo);

2. — Ciò premesso si evidenzia che questo giudice deve provvedere, a mente dell'art. 367 comma 1 c.p.c. (applicabile al processo tributario a norma dell'art. 3 d.lgs. n. 546/1992), sulla sospensione o meno del giudizio in corso in dipendenza della intervenuta proposizione dell'istanza di regolamento di giurisdizione ad opera del Consorzio convenuto.

Il comma 1 dell'art. 367 dispone che, dopo il deposito presso la cancelleria del giudice — davanti al quale pende la causa — della copia del ricorso per regolamento di giurisdizione (recante certificazione delle eseguite notificazioni alle altre parti), questi «sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata».

Per stabilire se sospendere o meno il giudizio (comma 1, art. 367 c.p.c.), questa Commissione tributaria deve verificare se la contestazione della giurisdizione sollevata con il regolamento di giurisdizione del Consorzio sia o meno «manifestamente infondata».

Rispetto a tale verifica — indispensabile ai fini della pronuncia della sospensione ha carattere assolutamente pregiudiziale la questione di costituzionalità (che questo giudice può sollevare anche d'ufficio) dell'art. 2, d.lgs. n. 546/1992 (e 30, comma 1, lett. a), legge n. 413/1991) nella parte in cui non contempla i contributi di bonifica tra i tributi devoluti alla giurisdizione delle commissioni tributarie (v. *infra*): la questione di costituzionalità si appunta sulla stessa norma (art. 2, d.lgs. n. 546/1992) su cui è chiamata a decidere la Cassazione a sezioni unite a seguito del regolamento di giurisdizione; l'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale, di annullamento (di tipo «manipolativo») con efficacia *erga omnes* renderebbe la contestazione della giurisdizione avanzata con il regolamento dal Consorzio «manifestamente infondata».

La questione di costituzionalità dell'art. 2 decreto legislativo n. 546/1992 appare «rilevante». Soltanto all'esito del giudizio di costituzionalità questa Commissione potrà verificare se la contestazione della giurisdizione sia o meno «manifestamente infondata» e quindi rinunciarsi sulla sospensione del processo *ex* comma 1, art. 367 c.p.c. Nel frattempo ogni decisione in proposito deve essere sospesa (v. art. 23, legge n.87/1953).

3. — Oltre che rilevante la questione di costituzionalità sollevata appare anche «non manifestamente infondata».

La mancata inclusione dei contributi di bonifica, di cui non è controversa fra le parti la natura tributaria, fra i tributi menzionati all'art. 2, d.lgs. n. 546/1992 appare costituzionalmente illegittima per più ragioni concorrenti.

Giova rilevare che a mente dell'art. 30, comma 1, lett. *a*) legge 30 dicembre 1991, n. 413 (delega al Governo per la riforma del contenzioso tributario), il Governo era stato delegato ad emanare decreti legislativi per la riforma del contenzioso tributario, nell'osservanza, fra gli altri, del seguente criterio: «competenza del giudice tributario a conoscere controversie indicate nel secondo e terzo comma dell'art. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; quella in materia di imposte e tributi locali e quella in materia di sovrainposte e addizionali alle predette imposte».

L'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (recante «oggetto della giurisdizione tributaria») ha dato attuazione alla delega di cui all'art. 30, legge n. 413/1991. Testualmente recita: «1. Sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie concernenti: *a*) le imposte sui redditi; *b*) le imposte sul valore aggiunto, tranne i casi di cui all'art. 70 del decreto Presidenziale della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 633, ed i casi in cui l'imposta è riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli; *c*) l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; *d*) l'imposta di registro; *e*) l'imposta sulle successioni e donazioni; *f*) le imposte ipotecarie e catastali; *g*) l'imposta sulle assicurazioni; *g-bis*) il tributo speciale per il deposito di discarica dei rifiuti solidi (4/a); *h*) i tributi comunali e locali; *i*) ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie. 2. Sono inoltre soggette alla giurisdizione tributaria controversie concernenti le sovrainposte e le imposte addizionali nonché le sanzioni amministrative, gli interessi nelle materie di cui al comma 1. 3. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita».

3.1. — Dal loro raffronto emerge che il decreto delegato non ha rispettato i criteri direttivi fissati dalla legge di delega (in violazione degli artt. 76 e 77 Cost.).

Come rilevato, la legge n. 413, all'art. 30, comma 1, lett. *a*), aveva attribuito al Governo il potere di fissare le materie da devolvere al giudice tributario secondo criteri che abbisognavano di specificazione e modulazione.

Correttamente il legislatore delegato ha inteso la delega come non impositiva di precetti ma di criteri (secondo quanto dispone l'art. 76 Cost., laddove subordina la funzione legislativa delegata alla previa determinazione di «principi e criteri direttivi»). Questo è inequivocabilmente dimostrato dalla circostanza che, pur in mancanza di qualsiasi indicazione in proposito contenuta nella legge di delega, il d.lgs. ha riservato alle commissioni tributarie anche le controversie concernenti le sanzioni amministrative e gli interessi nelle materie di cui al comma 1. Ed invero, al comma 2 dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 è stabilito che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie afferenti alle sovrainposte ed alle imposte addizionali «nonché le sanzioni amministrative (e) gli interessi nelle materie di cui al comma 1». Gli è che se quelle indicate in delega fossero state ritenute delle previsioni che introducevano piuttosto che dei criteri dei precetti tassativi, il legislatore delegato non avrebbe certo potuto devolvere al giudice tributario materie, come quella delle sanzioni amministrative e degli interessi, non individuate al comma 1, lett. *a*), art. 30 legge n. 431.

Ora, se quelli recati dalla legge delega sono stati correttamente ritenuti a questo fine dei criteri direttivi e non dei precetti, allo stesso modo avrebbero dovuto essere considerate tutte le previsioni contemplate dalla lettera *a*), comma 1, art. 30 legge n. 431. La menzione dei «tributi locali» avrebbe dovuto essere consequenzialmente intesa come introduttiva di un criterio direttivo da specificare con la indicazione di tutti quei tributi che, per caratteristiche comuni, sono da reputarsi tali. Questo era lo scopo perseguito dal legislatore delegante, come testimonia il carattere deliberatamente generico ed ellittico della formula utilizzata (tributi locali). E non vi è dubbio che i contributi consortili, in quanto tributi riscossi da persone giuridiche pubbliche operanti in ambito locale (v., diffusamente, *postea*), avrebbero dovuto essere attribuiti alla giurisdizione del giudice tributario perché ontologicamente tributi locali.

Relativamente ai «tributi locali», il legislatore delegato (all'art. 2 d.lgs. n. 546) ha violato la legge di delega (lett. *a*), comma 1, art. 30 legge n. 413/1991), e con essa l'art. 76 Cost., perché ha inteso quello che era un criterio direttivo (tributi locali) come un precetto tassativo. Il legislatore delegato ha agito anche in maniera irragionevole (art. 3 Cost.) laddove ha trattato le previsioni della legge delega in maniera ingiustificatamente difforme, ora dalla stregua di criteri direttivi (le sanzioni e gli interessi di cui al comma 2, art. 2 d.lgs. n. 546) ora come precetti tassativi.

3.1.1. — Tutto lascia capire che quelli menzionati dalla legge di delega fossero dei criteri direttivi; che tale fosse da intendere anche il riferimento ai «tributi locali». Se in questo sintagma fosse da ravvisare, invece, un precetto tassativo che il legislatore delegato avrebbe dovuto semplicemente recepire, dovrebbe denunziarsi — come denuncia — la incostituzionalità del comma 1, lett. *a*), art. 30 legge n. 413/1991, nella parte in cui a differenza dei tributi locali, delle controversie ed imposte catastali e delle imposte sull'incremento di valore degli immobili — non devolve al giudice tributario le controversie in tema di contributi di bonifica (v.n.seg.).

3.2. — Ciò posto si denuncia l'incostituzionalità degli artt. 2 d.lgs. n. 546/1992 e 30, comma 1 lett. a), legge n. 413/1991 — in rapporto ai commi 1 (lettere c), f), h)) e 3 del medesimo art. 2 cit. e lett. a) cit — nella parte in cui non contemplano i contributi di bonifica fra i tributi devoluti alla giurisdizione delle commissioni tributarie (per la ulteriore e distinta violazione dell'art. 3 Cost.):

a) la denunciata previsione legislativa, in quanto sottopone ad un trattamento ingiustificatamente diversificato prestazioni ontologicamente identiche si appalesa illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost.

La lettera h) dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 e la lett. a) legge n. 413/1991 contemplano i tributi e le imposte locali tra quelli devoluti alla giurisdizione del giudice tributario. Tali sono i tributi diversi da quelli erariali dovuti ad enti pubblici la cui azione è circoscritta ad una parte soltanto del territorio nazionale, alla cura dei cui interessi è finalizzata la loro azione.

I contributi consortili, a pari titolo di quelli locali, avrebbero dovuto essere devoluti alla giurisdizione del giudice tributario. La loro natura tributarie è incontrovertibile. I consorzi di bonifica, a tenore dell'art. 59 r.d. 19 febbraio 1933, n. 215, sono persone giuridiche pubbliche. La loro azione è rigorosamente circoscritta ad un ambito limitato del territorio nazionale, al miglioramento fondiario del quale attendono istituzionalmente.

Soggiacciono ad un penetrante controllo delle regioni.

Non solo.

La lett. c) dell'art. 2 d.lgs. riserva alla giurisdizione delle commissioni tributarie le imposte comunali sull'incremento di valore degli immobili. Se le controversie ad esse relative sono devolute alla cognizione del giudice tributario allo stesso modo avrebbero dovuto essergli attribuite quelle in tema di contributi di bonifica. Ed invero la corresponsione dei contributi di bonifica è subordinata alla esistenza di un incremento di valore dell'immobile soggetto a tassazione, in dipendenza diretta delle opere consortili: quanto al presupposto del tributo, infatti, le sezioni unite della Cassazione (S.U., 14 ottobre 1996, n. 8960) hanno affermato che «non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le spese di bonifica destinate a fini di interesse generale; non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria; occorre invece un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica. Il beneficio deve essere diretto e specifico e tradursi in una «qualità del fondo». Per le stesse ragioni, così come sono state devolute alle Commissioni tributarie le controversie catastali (comma 3 e comma 1, lett. f) dell'art. 2 d.lgs. n. 546) avrebbero dovuto essergli riservate pure quelle afferenti ai contributi di bonifica.

b) La mancata inclusione delle controversie relative ai contributi di bonifica fra quelle di spettanza delle commissioni tributarie è altresì illegittima per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 113, secondo comma, Cost.: tali controversie, in quanto riguardanti prestazioni di natura tributaria, avrebbero dovuto appartenere alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in modo da evitare che il cittadino, con riguardo a contributi di importo generalmente non rilevante, possa tutelarsi senza dover sostenere spese processuali e di difesa generalmente di importo superiore al tributo contestato senza subire le maggiori lungaggini e i maggiori tecnicismi procedurali discendenti dalla eventuale tutela dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria. Basti dire, a volo d'uccello, che nel processo tributario, in un'ottica di semplificazione è espressamente sancita la inapplicabilità delle norme in tema di regolamento di competenza (art. 5, comma 4, d.lgs. n. 546; il comma 3 esclude a sua volta anche solo la configurabilità di un conflitto virtuale negativo fra giudici prodromico al regolamento *ex officio*). È in facoltà della parte di conferire, anche con scrittura privata non autentica, procura speciale al coniuge (o ai parenti ed affini entro il quarto grado: art. 11, comma 1, d.lgs. n. 546) perché partecipi in sua vece alla udienza pubblica. L'art. 12, d.lgs. n. 546, nello stabilire che le parti siano assistite da un difensore abilitato, non solo prevede che l'incarico possa essere conferito oralmente alla udienza pubblica (comma 3), ma attribuisce un'abilitazione generale oltretutto agli avvocati anche ai dottori commercialisti, ai ragionieri ed ai periti commerciali (comma 2, 1<sup>a</sup> parte) ed una abilitazione specifica, in relazione a determinate materie, a numerosi professionisti iscritti in albi o in ruoli od in elenchi speciali (comma 2, 2<sup>a</sup> parte, che si riferisce, ad es., ai consulenti del lavoro, agli ingegneri, architetti, geometri, periti edili, ecc.). L'obbligo di difesa tecnica incontra poi significative deroghe, la più importante delle quali riguarda le controversie di valore inferiore ai 5 milioni di lire, nelle quali le parti possono stare in giudizio personalmente (senza cioè, il ministero di un difensore: comma 5, art. 12 cit.). È prevista una modalità di notificazione «semplificata», direttamente a mezzo del servizio postale, prescindendo cioè dalla collaborazione dell'ufficiale giudiziario (art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546, anche in congiunzione con l'art. 20). Assai semplificate sono pure le modalità di costituzione dell'attore (*cfr.*, ad es., il comma 3 dell'art. 22 a proposito della attestazione del ricorrente e del suo

difensore della conformità della copia prodotta rispetto all'originale). Al fine di conseguire una più sollecita trattazione dei procedimenti, la nuova disciplina del contenzioso tributario pone come regola il rito camerale (art. 33, che fa salva l'opzione delle parti per la udienza pubblica di cui all'art. 34). Immediata è la deliberazione del collegio giudicante (comma 1, art. 35, stando al quale subito dopo la discussione in pubblica udienza, se richiesta o dopo la discussione del relatore, negli altri casi, il collegio pronuncia la decisione); onde evitare complicate «ramificazioni» del processo è fatto espresso divieto di pronunciare sentenze non definitive su questioni o parziali su domande (comma 3 art. 35).

Con il passaggio in giudicato della sentenza alla parte interessata, oltre alla esecuzione forzata nei modi ordinari (art. 483 ss. c.p.c.), è offerto anche il rimedio del giudizio di ottemperanza (art. 70).

*P. Q. M.*

*Si solleva incidente di costituzionalità relativamente:*

*all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 perchè in irragionevole contrasto con la legge di delega (lett. a, art. 30, legge n. 413/1991), in violazione degli artt. 3, 76 e 77 Cost.;*

*agli artt. 2 d.lgs. n. 546/1992 e 30 lett a), legge n. 413/1991 — anche in rapporto alle lettere c), f), h), del comma 1 e del comma 3 dell'art. 2 d.lgs. n. 546 e a) art. 30, legge n. 431 — nella parte in cui non contemplano — diversamente dai tributi locali, dalle imposte comunali sull'incremento del valore degli immobili e delle controversie catastali e concernenti l'imposta catastale — contributi di bonifica tra quelli devoluti alla giurisdizione del giudice tributario, per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost.*

*Si dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso (compresa la questione della richiesta sospensione del processo a norma dell'art. 367, comma 1, c.p.c.).*

*Si ordina che questa ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri.*

*L'ordinanza medesima sarà comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.*

Così deciso in Piacenza il 19 febbraio 2001

*Il Presidente relatore della sezione III: BONGIORNI*

01C0880

GIAMPAOLO LECCISI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(4651611/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 1 0 0 3 6 0 0 1 \*

L. 4.500

€ 2,32